



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2008

Aprile 2009

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Internazionale

Link su Internet

MROS

11° rapporto d'attività

Aprile 2009

2008

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1.	Prefazione	3
2.	Statistica annuale MROS	5
2.1.	Osservazioni generali	5
2.2.	La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo	13
2.3.	Statistica dettagliata	17
2.3.1	Visione complessiva statistica MROS 2008	17
2.3.2	Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni	18
2.3.3	Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	21
2.3.4	Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni	25
2.3.5	Le banche	30
2.3.6	Elementi che suscitano sospetto	34
2.3.7	Genere del reato preliminare	38
2.3.8	Domicilio della controparte	43
2.3.9	Nazionalità della controparte	46
2.3.10	Domicilio dell'avente diritto economico	49
2.3.11	Nazionalità dell'avente diritto economico	52
2.3.12	Autorità interessate preposte al perseguimento penale	55
2.3.13	Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale	59
2.3.14	Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	64
2.3.15	Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	66
3.	Tipologie	68
3.1.	Trader on line	68
3.2.	Immunità	69
3.3.	Come perdere a poker e vincere comunque	69
3.4.	La mano destra non sa quello che fa la sinistra?	70
3.5.	Come far fruttare la speranza altrui	71
3.6.	I risparmi segreti	71
3.7.	Traffico sistematico di articoli di marca contraffatti	72
3.8.	Boiler Room Fraud (truffa con azioni)	73
3.9.	Acquisto di una casa a rate	73
3.10.	Un'esecutrice testamentaria sulla cattiva strada	74
3.11.	Un impiegato bancario perspicace	75
3.12.	Documenti d'identità falsi utilizzati per diverse relazioni d'affari	75
3.13.	Truffa su investimenti	76
4.	Decisioni giudiziarie	77
4.1.	Eventuale provenienza dei beni patrimoniali da un reato preliminare (art. 305 bis CP)	77
5.	La prassi di MROS	78
5.1.	Revisione della legge sul riciclaggio di denaro	78

5.1.1	Menzione esplicita del finanziamento del terrorismo (art. 3, 6, 8, 9, 21, 23, 27 e 32 LRD)	78
5.1.2	Obbligo di comunicazione in caso di tentato riciclaggio di denaro (art. 9 cpv. 1 lett. b LRD)	79
5.1.3	Le comunicazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP vanno indirizzate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione	80
5.1.4	Allentamento del divieto d'informazione (art. 10a LRD)	80
5.1.5	Buona fede come esclusione della responsabilità penale e civile dell'intermediario finanziario (art. 11 LRD)	81
5.1.6	Nuova clausola di anonimizzazione del nome dell'intermediario autore della comunicazione (art. 9 cpv. 1bis LRD)	82
5.1.7	Clausola dell'assistenza amministrativa per l'Ufficio di comunicazione (art. 32 cpv. 3 LRD)	82
5.1.8	Controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante	83
5.2.	Introduzione della validità illimitata per l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) (art. 20 LSIP, allegato 1, numero 9 in combinato disposto con l'art. 35a LRD)	83
5.3.	Modifiche all'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro	84
5.4.	«Fondi neri» e obbligo di comunicazione	85
5.5.	Contenuto di una comunicazione di sospetto, impiego del modulo e invio successivo della documentazione (art. 3 OURD)	86
6.	Internazionale	88
6.1.	Gruppo Egmont	88
6.2.	GAFI/FATF	89
6.2.1	Valutazioni reciproche	89
6.2.2	Follow up della Svizzera	89
6.2.3	Tipologie	90
7.	Link su Internet	92
7.1.	Svizzera	92
7.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	92
7.1.2	Autorità di vigilanza	92
7.1.3	Organismi di autodisciplina	92
7.1.4	Associazioni e organizzazioni nazionali	93
7.1.5	Altri	93
7.2.	Uffici e organizzazioni internazionali	93
7.2.1	Uffici di comunicazione stranieri	93
7.2.2	Organizzazioni internazionali	93
7.3.	Altri Link	93

1. Prefazione

Nel 2008 il numero delle comunicazioni di sospetto è aumentato ancora (+ 7 %) e ha raggiunto le 851 unità, ossia il secondo valore più alto in assoluto da quando nel 1998 è stato creato l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS. Anche quest'anno il numero più elevato di segnalazioni, più precisamente il 67 per cento del totale, è stato inviato dalle banche. Le 572 comunicazioni delle banche sono un record. La crescita generale va quindi di pari passo con l'aumento delle segnalazioni del settore bancario. Anche la qualità delle comunicazioni è migliorata. Un altro aspetto positivo riguarda il tempo impiegato mediamente per trattare ogni comunicazione di sospetto che è stato di due giorni e mezzo. Infine è doveroso sottolineare i quattro giorni e mezzo necessari per rispondere alle richieste di altre FIU, un lasso di tempo molto breve rispetto alla media internazionale e che nell'anno in esame è stato persino ulteriormente migliorato (l'anno precedente era di sei giorni).

Nel presente rapporto annuale l'Ufficio di comunicazione presenta una retrospettiva degli ultimi dieci anni, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2008. Come si può vedere è la prima volta che non sono indicate le cifre dell'anno in cui è stato istituito l'Ufficio di comunicazione. Ciò è dovuto soprattutto alle norme sulla protezione dei dati, che nel 2008 hanno obbligato MROS a cancellare i dati personali utilizzati per le statistiche più vecchi di dieci anni¹, come pure al fatto che per motivi pratici sono stati utilizzati per elaborare il rapporto unicamente dati disponibili elettronicamente.

Il 2008 è stato un anno particolare contraddistinto da novità sul piano organizzativo e legale. Fra le novità in ambito legislativo che hanno avuto conseguenze già nel 2008, figura la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione², entrata in vigore il 5 dicembre 2008. Essa statuisce che le basi legali formali per gli accessi alle banche dati di cui MROS dispone attualmente, devono essere disciplinate nella legge sul riciclaggio di denaro (cfr. il punto 5.2). L'Ufficio di comunicazione ha pure ottenuto il diritto di accesso limitato al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) e, con esso, un'ulteriore fonte di dati. Il 3 ottobre 2008 il Parlamento ha inoltre approvato definitivamente la legge federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GA-FI). Tuttavia questa legge e la pertinente revisione della legge sul riciclaggio di denaro avranno effetto soltanto nel 2009 dopo la loro entrata in vigore³. Alcune loro novità sono descritte al punto 5.1. Per MROS è importante che la legge sul riciclaggio di denaro, entrata in vigore il 1° febbraio 2009, disciplina espressamente le misure per

¹ Art 28 OURD; RS 955.23

² RS 361

³ La revisione della legge sul riciclaggio di denaro è entrata in vigore il 1° febbraio 2009.

combattere il finanziamento del terrorismo. Infatti, questi sono i presupposti per l'ulteriore permanenza di MROS nel Gruppo Egmont (cfr. il punto 6.1).

Per quanto riguarda i cambiamenti a livello organizzativo, è importante ricordare che dal 1° gennaio 2009 l'Ufficio di comunicazione fa parte, sempre in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol), dello Stato maggiore e non più della divisione Servizi. Il trasferimento è correlato alla decisione del Consiglio federale del 21 maggio 2008 di dislocare, per il 1° gennaio 2009, le unità del Servizio di analisi e prevenzione che svolgono compiti riguardanti il servizio d'informazione, da fedpol al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Il trasferimento dell'Ufficio di comunicazione nello Stato maggiore del direttore di fedpol potrebbe rivelarsi vantaggioso, poiché la vicinanza alla direzione conferisce ancora maggiore significato all'indipendenza di MROS.

Berna, aprile 2009

Judith Voney, avvocato

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia, Stato maggiore

Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

2. Statistica annuale MROS

2.1. Osservazioni generali

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) volge lo sguardo a un 2008 molto impegnativo, in linea con la tendenza riscontrata negli ultimi anni. Ecco una sintesi dei punti principali dell'anno in esame:

1. **aumentano** nuovamente le comunicazioni di sospetto, che raggiungono il secondo valore più alto mai rilevato finora;
2. **nuovo** record di comunicazioni delle **banche** dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, della legge sul riciclaggio di denaro;
3. continuano a **diminuire** le comunicazioni di sospetto delle agenzie di trasferimento di fondi;
4. si registra una **somma record** di **beni patrimoniali** coinvolti.

2.1.1. Numero di comunicazioni


Nell'anno di rapporto MROS ha ricevuto 851 comunicazioni di sospetto trasmesse da intermediari finanziari con sede in Svizzera e pertanto sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro. Questo numero corrisponde a un aumento del 7 per cento rispetto a 2007 e rappresenta il secondo valore più alto in assoluto da quando nel 1998 è iniziato il rilevamento statistico delle comunicazioni. La quantità di comunicazioni pervenute nel 2008 è stata leggermente superata soltanto nel 2003 (863 comunicazioni), un anno record in cui il numero elevato era dovuto esclusivamente all'inasprimento della prassi in materia di comunicazioni adottata dagli intermediari finanziari che offrono servizi di trasferimento di fondi a livello internazionale (*money transmitting*). Poiché all'epoca la quantità elevata di comunicazioni era dovuta ai *money transmitter*, è particolarmente interessante fare un confronto diretto fra gli anni 2003, 2004 e 2008 per quanto riguarda le comunicazioni delle banche e delle agenzie di trasferimento di fondi:

Anno	2003		2004		2008	
Totale delle comunicazioni / in %	863	100 %	821	100 %	851	100%
Comunicazioni delle banche	302	35 %	340	41 %	572	67 %
Totale delle comunicazioni del settore dei servizi per le operazioni di pagamento,	461	53 %	391	48 %	185	22 %
di cui dei <i>money transmitter</i>	330	38 %	294	36 %	120	14 %

Si vede subito che nel 2008 la quantità di comunicazioni delle banche è ancora aumentata, sia in termini assoluti che percentuali (anche rispetto all'anno 2007 finora in vetta con 492 comunicazioni delle banche). Se comparata all'anno eccezionale 2003, la percentuale non è soltanto aumentata ma quasi raddoppiata, raggiungendo i due terzi di tutte le comunicazioni pervenute durante l'anno. Per quanto concerne le agenzie di trasferimenti di fondi, è interessante soprattutto confrontare il numero di comunicazioni dei *money transmitter*, visto che negli anni record 2003 e 2004 hanno influito in modo determinante sul totale elevato delle comunicazioni. Paragonando in questo contesto il 2003 con il 2008 risulta che durante questo periodo e anche rispetto al 2007, la percentuale delle comunicazioni dei *money transmitter* è diminuita di quasi due terzi. Questo calo è dovuto innanzitutto ai corsi di formazione per intermediari finanziari, finalizzati a migliorare la qualità delle comunicazioni, che hanno avuto ripercussioni sia sulla quota di comunicazioni trasmesse da MROS sia sulla quota incrementata delle decisioni di entrata nel merito delle autorità di perseguimento penale. Inoltre la migliore qualità si è concretizzata in una riduzione delle comunicazioni concernenti «vittime» di cosiddette «truffe nigeriane» (v. rapporto d'attività 2006).

Per quanto riguarda la qualità delle comunicazioni pervenute, il 2008 costituisce, secondo MROS, uno degli anni migliori dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro. A quest'evoluzione positiva hanno contribuito principalmente due fattori: la tendenza all'incremento delle comunicazioni di sospetto provenienti dalle banche concernenti fattispecie più complesse (+ 16 %, pari a un aumento di 80 comunicazioni rispetto al 2007) e, per i motivi summenzionati, il calo delle comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi, in particolare dei *money transmitter*. Rispetto al 2007 questo calo è ragguardevole (- 20 %, da 157 comunicazioni nel 2007 a 120 nel 2008), mentre è addirittura massiccio se viene messo in relazione con gli anni record di questa categoria. Questo genere di affari è di natura effimera e fornisce soltanto una visione istantanea delle transazioni, offrendo pertanto solo informazioni limitate sulla clientela. Con una media del 13 per cento di segnalazioni negli ultimi dieci anni, le restanti categorie di intermediari finanziari non incidono in modo particolare. Le oscillazioni della quantità di comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari negli ultimi dieci anni, sono quindi dovute in linea di massima alle banche e alle agenzie di trasferimenti di fondi.

Comunicazioni pervenute



2.1.2. Comunicazioni di sospetto delle banche

Dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, della legge sul riciclaggio di denaro, è la prima volta che nel corso di un anno di rapporto le banche hanno trasmesso a MROS un numero così elevato di comunicazioni di sospetto, ovvero 572. Ciò equivale a un aumento del 16 per cento rispetto al precedente record del 2007. L'ulteriore e notevole crescita in questa categoria rispetto al 2007 è riconducibile principalmente all'incremento straordinario delle comunicazioni inviate dalle banche Raiffeisen nonché agli aumenti, seppur meno elevati, delle comunicazioni pervenute da banche controllate da capitale estero, banche cantonali e altre banche (per ulteriori dettagli cfr. il punto 2.3.5). La crescita considerevole nella categoria delle banche Raiffeisen è dovuta alla costante sorveglianza della clientela effettuata per mezzo di nuovi strumenti informatici ausiliari. La sorveglianza mediante questi strumenti tecnici permette di segnalare le transazioni e le relazioni d'affari sospette. Questa circostanza è all'origine di un aumento, rispetto al 2007, delle comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) che associa l'obbligo di comunicazione al «sospetto fondato». Per contro sono diminuite le segnalazioni pervenute in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale (- 4 comunicazioni ovvero - 2 %). La flessione del 63 per cento delle comunicazioni di sospetto inviate in base all'articolo 24 dell'ordinanza della Commissione federale delle banche sul riciclaggio di denaro è dovuta all'abrogazione, con effetto dal 1° luglio 2008, di tale disposizione all'interno dell'ordinanza (v. punto 5.1.2).

Comunicazioni di sospetto delle banche	2007	2008	Variazione
Art. 9 LRD (Obbligo di comunicazione)	291	385	+ 94 (+32%)
Art. 24 ORD-CFB in combinato disposto con l'art. 9 LRD (Tentativo di riciclaggio)	16	6	-10 (-63%)
Art. 305 ^{ter} CP (Diritto di comunicazione)	185	181	- 4 (-2%)
Totale	492	572	+ 80 (+16%)

L'aumento delle comunicazioni delle banche e le tre grandi comunicazioni riguardanti beni patrimoniali importanti (v. punto 2.1.5) si ripercuotono direttamente sulla somma di beni patrimoniali coinvolti al momento della comunicazione che nel 2008 è aumentata di oltre il 103 per cento rispetto all'anno precedente, da 921 a 1872 milioni di franchi.

2.1.3. Comunicazioni delle agenzie di trasferimenti di fondi

Le agenzie di trasferimenti di fondi, la seconda categoria degli intermediari finanziari per quanto riguarda la quantità di comunicazioni, nel 2008 hanno inviato meno comunicazioni rispetto al 2007 (- 20 %). Questo calo rispecchia la tendenza riscontrata negli ultimi anni, eccezion fatta per il 2007 in cui si era registrata una crescita. Nel 2008 le agenzie di trasferimento di fondi hanno inviato a MROS soltanto 185 comunicazioni di sospetto (2007: 231). Di queste 120 (2007: 157), ovvero il 65 per cento (2007: quasi il 68 %), provengono da cosiddetti *money transmitter*. La qualità delle comunicazioni pervenute da questo settore sfiora il livello dell'anno precedente con una quota di trasmissione alle autorità di perseguimento penale del 59 per cento (2007: 60 %). Per ulteriori informazioni si rimanda al punto 2.1.4.

2.1.4. Qualità delle comunicazioni di sospetto

Nel 2008 la quota delle comunicazioni di sospetto che MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale è leggermente aumentata all'81 per cento (2007: 79 %). Dalla lieve crescita si deduce che complessivamente la qualità delle segnalazioni inviate all'Ufficio di comunicazione è migliorata. A questo proposito sussistono tuttavia differenze notevoli tra i diversi tipi di intermediari finanziari. Esaminando la quota di trasmissione delle comunicazioni delle due categorie di intermediari finanziari che hanno inviato più segnalazioni, risulta che la percentuale di trasmissione delle comunicazioni delle banche è diminuita (dal 91 % nel 2007 a quasi l'87 %) mentre quella delle agenzie di trasferimento di fondi è incrementata (dal 52 % nel 2007 al 60 %). Il

lieve calo della quota di trasmissione delle comunicazioni provenienti dalle banche contrasta con l'aumento del numero di segnalazioni pervenute. In effetti, durante le proprie analisi l'Ufficio di comunicazione ha constatato che parte delle comunicazioni pervenute non contenevano indizi sufficienti dal punto di vista giuridico di un reato preliminare del riciclaggio di denaro. Queste comunicazioni non sono pertanto state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. 120 delle 185 comunicazioni delle agenzie di trasferimenti di fondi, ovvero il 65 per cento (2007: quasi il 68 %), provengono da cosiddetti *money transmitter*. Per questo genere di transazioni, caratterizzato dall'assenza quasi totale di informazioni sul cliente, la quota di comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale raggiunge il 41 per cento mantenendo il livello del 2007. Per quanto concerne la qualità delle segnalazioni, il settore dei *money transmitter* presenta ancora dei margini di miglioramento. Spesso l'intermediario finanziario non valuta o non interpreta accuratamente le informazioni che gli permetterebbero di stabilire se un determinato caso deve essere segnalato.


Ramo d'attività	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Banche	65.7%	79.6%	94.3%	97.0%	96.0%	91.8%	92.2%	94.4%	92.1%	87.4%	89.5%
Autorità di vigilanza		100.0%		100.0%			100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
Case da gioco		50.0%	12.5%	50.0%	62.5%	50.0%	85.7%	75.0%	66.7%	100.0%	58.1%
Operazioni in valute estere				100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%			85.7%
Agenti in valori di borsa	100.0%	100.0%	75.0%			100.0%	100.0%		100.0%	83.3%	90.5%
Uffici di cambio		0.0%	100.0%	0.0%		100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	76.9%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	50.0%	100.0%	78.9%
Carte di credito	0.0%				100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	87.5%
Avvocati e notai	57.1%	85.7%	66.7%	83.3%	100.0%	100.0%	75.0%	0.0%	85.7%	80.0%	81.3%
Commercio di materie prime e metalli preziosi			0.0%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	0.0%	80.0%
Organismi di autodisciplina (OAD)				100.0%			100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
Fiduciarie	83.3%	88.9%	82.1%	89.4%	95.7%	91.7%	100.0%	88.9%	82.6%	91.9%	90.6%
Altri	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0.0%	100.0%		97.6%
Amministratori patrimoniali	100.0%	92.3%	93.3%	92.9%	94.4%	92.3%	83.3%	33.3%	75.0%	52.6%	82.6%
Assicurazioni	20.0%	50.0%	83.3%	88.9%	87.5%	87.5%	88.9%	72.2%	61.5%	86.6%	76.3%
Distributori di fondi d'investimento	100.0%	100.0%		100.0%	66.7%	100.0%	60.0%			0.0%	77.8%
Agenzie di trasferimento di fondi	57.1%	54.3%	96.5%	60.1%	61.7%	58.6%	45.7%	57.3%	51.9%	60.0%	57.6%
Totale	66.1%	77.6%	91.4%	79.8%	77.3%	76.0%	69.7%	82.1%	79.1%	80.7%	78.1%

2.1.5. Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti

Nell'anno in esame tra le comunicazioni con beni patrimoniali importanti ne spiccano tre inviate in virtù dell'articolo 9 LRD da due banche controllate da capitale estero e da una banca cantonale. Le tre segnalazioni riguardano beni patrimoniali superiori ai 200 milioni di franchi. Una delle comunicazioni di sospetto vede implicati oltre 300 milioni di franchi ed è correlata a un importante caso di corruzione illustrato dai mass media del relativo Paese. Le altre due comunicazioni riguardano beni patrimoniali superiori ai 200 milioni di franchi e sono collegate a casi di truffa (manipolazione dei corsi e truffa su investimenti). Le comunicazioni con beni patrimoniali superiori ai 75 milioni di franchi mantengono il livello del 2007 con una segnalazione inviata da una banca controllata da capitale estero e basata su articoli di giornale concernenti presunte attività di corruzione. Anche le restanti nove comunicazioni, che concernono ciascuna beni patrimoniali di oltre 25 milioni di franchi, sono state tutte inviate da banche. Nel complesso si constata che le 13 comunicazioni con beni patrimoniali importanti riguardano circa 1,3 miliardi di franchi, ovvero il 69 per cento del totale dei beni patrimoniali coinvolti in tutte le comunicazioni pervenute nel 2008. Nove delle 13 segnalazioni di sospetto si basano su informazioni tratte dalla stampa e due su informazioni delle autorità di perseguimento penale. Infine, una è stata inviata a causa dello sfondo economico poco chiaro e l'ultima a causa di operazioni sospette con cartevalori. Nove comunicazioni sono attribuite alla categoria della corruzione (sei riguardano lo stesso caso), tre al reato preliminare di truffa (due concernono lo stesso caso) e una alla categoria del riciclaggio di denaro. L'Ufficio di comunicazione ha trasmesso tutte le segnalazioni alle autorità di perseguimento penale competenti che in due casi hanno deciso di non entrare nel merito, mentre gli altri 11 casi sono ancora in fase di elaborazione.

Rispetto al 2007, sono aumentate le comunicazioni con beni patrimoniali coinvolti superiori ai 10 milioni di franchi, mentre il numero di quelle riguardanti oltre 1 milione di franchi è stabile. Per ogni comunicazione di sospetto pervenuta nel 2008 in media risultano coinvolti 2,2 milioni di franchi svizzeri (2007: circa 1,16 milioni). Questo raddoppio è dovuto alle tre comunicazioni in cui sono coinvolti beni patrimoniali di oltre 200 milioni di franchi.

Comunicazioni con beni patrimoniali importanti nel 2007/2008



2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo

Contrariamente agli ultimi anni in cui le comunicazioni di sospetto per presunto finanziamento del terrorismo inviate a MROS erano costantemente diminuite, nel 2008 si è registrato invece un aumento di tre segnalazioni rispetto al 2007 e un totale di nove comunicazioni. Considerata la quantità maggiore di comunicazioni pervenute complessivamente, questa crescita non è tuttavia di particolare importanza. Nell'anno in esame le comunicazioni collegate a un presunto finanziamento del terrorismo costituiscono appena l'1,1 per cento di tutte le comunicazioni inviate e riguardano soltanto lo 0,05 per cento della somma totale di tutti i beni patrimoniali coinvolti. Sono pervenute sette comunicazioni dalle banche, una da un fiduciario e una da un operatore di credito. Le segnalazioni per presunto finanziamento del terrorismo sono state inviate soprattutto dalla Svizzera tedesca. La maggior parte dei beni patrimoniali di circa un milione di franchi svizzeri segnalati (ovvero 942 000 franchi), proviene da una comunicazione effettuata da una banca controllata da capitale estero. MROS ha trasmesso la segnalazione, ma l'autorità di perseguimento penale competente ha deciso di non entrare nel merito. L'Ufficio di comunicazione non ha invece trasmesso alle autorità di perseguimento penale due comunicazioni con pochi beni patrimoniali coinvolti che erano pervenute da due banche commerciali e riguardavano un presunto terrorista. Dalle analisi di MROS è emerso che la persona fisica segnalata, ovvero la controparte dell'istituto finanziario che aveva inviato la comunicazione, secondo le autorità giudiziarie svizzere è perseguitata come terrorista dal suo Paese d'origine per motivi politici. Le altre comunicazioni di sospetto per presunto finanziamento del terrorismo concernono diverse persone fisiche e giuridiche, nonché casi non collegati tra loro. A causa del tipo di transazione per tre delle segnalazioni non risultano beni patrimoniali da bloccare, poiché all'intermediario finanziario non sono stati affidati valori da gestire.

Delle nove comunicazioni di sospetto pervenute nel 2008 concernenti un presunto finanziamento del terrorismo, una sola riguarda una persona i cui dati personali al momento della comunicazione erano presumibilmente elencati in una lista stilata dall'amministrazione statunitense. Nessuna delle comunicazioni è stata inviata in virtù dell'«ordinanza sui Taliban» della Segreteria di Stato dell'economia (seco). Ad eccezione di una comunicazione inviata a causa dello sfondo economico non chiaro, tutte le altre segnalazioni si basano su informazioni fornite da terzi (articoli di stampa, informazioni di terzi o delle autorità di perseguimento penale) che rimandano al retroscena terroristico delle persone segnalate. Dopo aver controllato le informazioni ricevute e i dati delle persone segnalate, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso sette delle nove segnalazioni al Ministero pubblico della Confederazione. In tre casi il Ministero pubblico ha deciso di non entrare nel merito e di non avviare alcun procedimento. Al momento gli altri quattro casi sono ancora pendenti.

Anno	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Somme implicate	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Liste Bush	OFAC	Taliban (seco)	Altri	In relazione al terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al totale
2001	417	95	22,8 %	33	1	4	57	131 379 332.45	4,82 %
2002	652	15	2,3 %	13	0	0	2	1 613 819.00	0,22 %
2003	863	5	0,6 %	3	1	1	0	153 922.90	0,02 %
2004	821	11	1,3 %	0	4	3	4	895 488.95	0,12 %
2005	729	20	2,7 %	5	0	3	12	45 650 766.70	6,71 %
2006	619	8	1,3 %	1	1	3	3	16 931 361.63	2,08 %
2007	795	6	0,8 %	1	0	3	2	232 815.04	0,03 %
2008	851	9	1.1%	0	1	0	8	1,058,008.40	0.05%
TOTALE	5,747	169	2,9%	56	8	17	88	197,915,515.07	2.17%

Qui di seguito sono presentate dettagliatamente le nove comunicazioni del 2008 concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo.

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	per cento
Zurigo	4	44.5%
Basilea Città	1	11.1%
Ginevra	1	11.1%
Soletta	1	11.1%
San Gallo	1	11.1%
Ticino	1	11.1%
Totale	9	100.0%

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari responsabili delle comunicazioni

	Numero delle comunicazioni	per cento
Banche	7	77.8%
Fiduciarie	1	11.1%
Carte di credito	1	11.1%
Totale	9	100.0%

c) Tipo di banca responsabile della comunicazione

	Numero delle comunicazioni	per cento
Banche controllate da capitale estero	2	28.55%
Banche commerciali	2	28.55%
Grandi banche	1	14.3%
Banche regionali e casse di risparmio	1	14.3%
Casse Raiffeisen	1	14.3%
Totale	7	100.0%

d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

Paese	Nazionalità cp		Domicilio cp	
Isole Vergini Britanniche	2	22.3%	2	22.3%
Algeria	2	22.3%	0	0.0%
Svizzera	1	11.1%	7	77.7%
Iran	1	11.1%	0	0.0%
Iraq	1	11.1%	0	0.0%
Serbia	1	11.1%	0	0.0%
Tunisia	1	11.1%	0	0.0%
Totale	9	100.0%	9	100.0%

e) Nazionalità e domicilio degli aventi diritto economico (ade)

Paese	Nazionalità ade		Domicilio ade	
Algeria	2	22.3%	0	0.0%
Svizzera	1	11.1%	7	77.8%
Iran	1	11.1%	1	11.1%
Iraq	1	11.1%	0	0.0%
Francia	1	11.1%	0	0.0%
Serbia	1	11.1%	0	0.0%
Tunisia	1	11.1%	0	0.0%
Sri Lanka	1	11.1%	0	0.0%
Gran Bretagna	0	0.0%	1	11.1%
Totale	9	100.0%	9	100.0%

2.3. Statistica dettagliata

2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2008

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2008 - 31.12.2008)

Numero di comunicazioni	2008		+/-	2007	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Totale pervenuto	851	100.0%	7.0%	795	100.0%
Trasmesse alle autorità preposte al perseguimento penale	687	80.7%	9.2%	629	79.1%
Non trasmesse	164	19.3%	-1.2%	166	20.9%
Pendenti	0	0.0%	0.0%	0	0.0%
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario					
Banche	572	67.2%	16.3%	492	61.9%
Servizi per le operazioni di pagamento	185	21.8%	-19.9%	231	29.0%
Fiduciarie	37	4.4%	60.9%	23	2.9%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	19	2.2%	137.5%	8	1.0%
Avvocati	10	1.2%	42.9%	7	0.9%
Assicurazioni	15	1.8%	15.4%	13	1.6%
Altri	1	0.1%	-66.7%	3	0.4%
Case da gioco	1	0.1%	-66.7%	3	0.4%
Uffici di cambio	1	0.1%	0.0%	1	0.1%
Distributori di fondi d'investimento	0	0.0%	-100.0%	1	0.1%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	1	0.1%	-75.0%	4	0.5%
Agenti in valori di borsa	6	0.7%	200.0%	2	0.3%
Carte di credito	2	0.2%	0.0%	2	0.3%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	1	0.1%	-80.0%	5	0.6%
Ammontare totale in CHF dei fondi implicati					
(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)					
Somma totale	1'871'837'481	100.0%	103.2%	921'248'716	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	1'803'675'262	96.4%	100.8%	898'467'653	97.5%
Somma delle comunicazioni pendenti	0	0.0%	N/A	0	0.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	68'162'219	3.6%	199.2%	22'781'063	2.5%
Valore medio delle comunicazioni (totale)	2'199'574			1'158'803	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	2'625'437			1'428'406	
Valore medio delle comunicazioni pendenti	0			0	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	415'623			137'235	

2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni dai quali gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.3.12 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente inoltrate.

Analisi del grafico

Quasi il 96 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da sei Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato o con settori di compliance centralizzati.

Come previsto, nell'anno in esame la grande maggioranza delle comunicazioni è giunta dai Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato o con settori di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. In effetti, 813 comunicazioni, ossia quasi il 96 per cento delle 851 pervenute in totale, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, Ticino, Basilea Città e San Gallo. Come l'anno precedente sono nuovamente i Cantoni delle piazze finanziarie di Zurigo e Ginevra a guidare la graduatoria. A prima vista può sembrare sorprendente l'aumento considerevole di comunicazioni provenienti dal Cantone di San Gallo, ma esso si spiega con il massiccio incremento di segnalazioni effettuate da una categoria di banche che ha centralizzato appunto a San Gallo i propri settori di compliance di tutta la Svizzera. A questo proposito si rinvia alle spiegazioni di cui ai punti 2.1.2 e 2.3.5.

Nel 2008 all'Ufficio di comunicazione non è pervenuta alcuna segnalazione da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno, Obvaldo, Basilea Campagna, Friburgo, Sciaffusa, Uri e del Vallese, un aspetto che in parte dipende dalla creazione di centri regionali di competenza per i settori di compliance. Questo dato si evince anche dalla statistica relativa al *luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto* (punto 2.3.3).

Confronto fra gli anni dal 1999 al 2008


Come si può vedere durante gli ultimi dieci anni l'Ufficio di comunicazione non ha mai ricevuto segnalazioni dai Cantoni di Appenzello Esterno e Uri. Il numero record di comunicazioni pervenute dal Cantone di Zurigo negli anni 2003, 2004 e 2005 è riconducibile alla grande quantità di segnalazioni giunte in quel periodo dalle agenzie


di trasferimento di fondi, di cui una delle più importanti gestisce un centro di compliance a Zurigo.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

2008





Per un confronto: anni 1999 - 2008

Cantone	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
ZH	100	128	136	299	429	408	378	316	286	295	2775
GE	127	80	129	122	135	116	116	67	180	168	1240
BE	19	43	67	105	152	111	72	76	115	96	856
TI	18	22	40	40	44	86	59	82	77	96	564
BS	15	15	13	13	30	26	52	14	36	49	263
SG	6	1	7	17	15	27	10	15	27	109	234
ZG	4	5	3	4	11	8	12	18	31	7	103
VD	5	4	5	17	13	11	3	13	18	11	100
NE	1	1	1	1	7	3	6	2	7	6	35
GR		2	7	8	3	5	1	2	4	3	35
AG	1	2	4	12	3	2	1	3	1	3	32
LU	3	5	3		1	1	3	5	5	1	27
FR		1		2	3	9	8	2	1		26
TG		2		4	6	3		2	1	1	19
SO			1	1	5		1			1	9
SZ				2			3	1	2	1	9
VS	1	1	1	2	1	1		1			8
BL	1					2	2		1		6
GL				2	1	1				1	5
SH	2				1		1		1		5
NW				1	1		1			1	4
JU					1					2	3
OW					1	1			1		3
AI									1		1
Totale	303	312	417	652	863	821	729	619	795	851	6362

2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni nei quali gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.3.2 concernente la *provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni*.

Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario che ha inviato la comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari oggetto della comunicazione.

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali che elaborano le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le trasmettono all'Ufficio di comunicazione, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di sospetto riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre non si può effettuare un confronto diretto con la statistica relativa alle *autorità interessate preposte al perseguimento penale* (punto 2.3.12), perché non tutti i casi segnalati sono successivamente inoltrati a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 337 del Codice penale (CP), la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui sono gestiti il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla *provenienza geografica degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni* (punto 2.3.2) illustra questa circostanza. Nel 2008 quasi il 96 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state effettuate da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, Ticino, Basilea Città e San Gallo. Tuttavia la quota delle relazioni d'affari segnalate che al momento della comunicazione erano gestite in questi sei Cantoni raggiunge soltanto poco più del 73 per cento.

Nel 2008 dai Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno, Obvaldo, Basilea Campagna, Friburgo, Sciaffusa, Uri e del Vallese non è giunta alcuna comunicazione, mentre i Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno sono stati gli unici in cui non è stata gestita alcuna relazione d'affari sospetta.


Confronto fra gli anni dal 1999 al 2008


Esaminando gli ultimi dieci anni, si nota che la metà delle relazioni d'affari oggetto di segnalazioni erano gestite nei centri finanziari dei Cantoni di Zurigo e Ginevra. Inoltre si può osservare che in tutti i Cantoni c'è stato almeno un intermediario finanziario che ha gestito una o più relazioni d'affari sospette.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

2008





Per un confronto: anni 1999 - 2008

Cantone	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
ZH	95	108	118	201	272	199	200	178	207	216	1794
GE	126	78	140	137	164	120	134	121	186	197	1403
TI	20	37	48	62	72	143	91	97	109	127	806
BE	13	19	47	93	109	72	56	25	41	30	505
BS	17	17	10	19	29	54	59	23	43	27	298
LU	2	9	4	16	19	31	23	31	19	47	201
SG	5	11	8	18	29	18	26	31	28	23	197
VD	6	7	8	19	29	28	17	17	26	32	189
ZG	6	9	3	8	16	15	22	40	40	19	178
AG	3	3	4	17	17	30	12	11	8	16	121
NE	3	1	1	12	23	11	22	12	12	10	107
FR		4	4	7	4	29	15	5	16	19	103
SO		1	4	7	20	12	10		6	20	80
VS		1	1	5	15	9	11	10	10	6	68
TG	1	2	2	7	14	6	7	7	7	7	60
GR	1	2	8	8	10	14	2	3	5	5	58
BL	1	1	1	4	3	4	5	1	7	23	50
GL			3	4	5	8	4	2	9	6	41
SZ		2	1	4	2	5	5	2	6	4	31
JU				1	6	10	4	3	1	5	30
SH	3		2		3	1	2		3	1	15
OW					1	1			1	6	9

NW	1			1	1	1	1			3	8
UR				1					1	2	4
AI									4		4
AR				1			1				2
Totale	303	312	417	652	863	821	729	619	795	851	6362

2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico

- *Le banche hanno inviato il numero più elevato di comunicazioni di sospetto da quando è entrata in vigore la legge sul riciclaggio di denaro.*
- *Due terzi delle comunicazioni provengono dalle banche.*
- *Sono diminuite le segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi.*

Il diretto confronto con l'anno precedente evidenzia un ulteriore importante incremento delle comunicazioni delle banche, mentre non è stato confermato l'aumento delle segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi, che nel 2007 avevano fatto registrare una crescita ragguardevole e un'inversione di tendenza rispetto ai tre anni precedenti. Nel 2008 la loro percentuale è calata infatti in modo significativo del 20 per cento. Tuttavia 757 comunicazioni, ossia l'89 per cento del totale di quelle inviate all'Ufficio di comunicazione nel 2008, provengono esclusivamente da queste due categorie che sono quindi quelle maggiormente rappresentate. Oltre che dal settore più importante delle banche, rispetto all'anno precedente, sono giunte a MROS più segnalazioni anche dalle fiduciarie, dagli amministratori patrimoniali e dai consulenti in materia d'investimenti, come pure dagli avvocati, dalle assicurazioni e dagli agenti in valori di borsa. Tuttavia tali aumenti influiscono solo minimamente. La stessa considerazione di ordine quantitativo si può fare in merito alla diminuzione delle segnalazioni delle case da gioco, dei distributori di fondi d'investimento, degli operatori di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione, dei commercianti di materie prime e metalli preziosi, come pure di tutte le altre categorie, eccettuate, beninteso, le agenzie di trasferimento di fondi.

Come nel 1999, 2000, 2001, 2006 e 2007, anche nell'anno in esame la stragrande maggioranza delle comunicazioni, ossia oltre due terzi, è stata inviata dalle banche (2007: 62 %), seguite a grande distanza dalle agenzie di trasferimento di fondi. Rispetto all'anno precedente il numero delle comunicazioni di sospetto delle banche è aumentato di 80, il che equivale a una crescita del 16 per cento, ragguardevole anche se inferiore a quella dell'anno prima (2007: + 37 %). Le segnalazioni effettuate in questo settore in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP sono state 181 e il loro numero è quindi quasi uguale a quello dell'anno prima (2007: 185). Si registra invece una crescita percentualmente superiore all'incremento generale delle segnalazioni delle banche, per quanto riguarda le comunicazioni effettuate in virtù dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 della

legge sul riciclaggio di denaro (LRD), che in effetti sono state 385 (2007: 291). Per spiegarne i motivi si rinvia al punto 2.1.2 ed è opportuno ricordare che, in generale e a prescindere dalla difficoltà di distinguere fra comunicazioni di sospetto in virtù dell'obbligo o del diritto di comunicazione, alcuni tipi di banche, che hanno contribuito in modo decisivo all'aumento del numero di comunicazioni, adottano una politica commerciale maggiormente orientata all'invio di segnalazioni in virtù dell'articolo 9 LRD. Il calo delle comunicazioni effettuate sulla base dell'ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, che impone alle banche un obbligo di comunicazione in merito alle fattispecie di tentato riciclaggio di denaro più severo di quello previsto dall'articolo 9 LRD, dipende dal fatto che la norma è stata abrogata il 1° luglio 2008 (cfr. punto 2.1.2).


Nell'anno in esame si è verificata, a conferma dell'andamento altalenante del 2005 e del 2006, una nuova inversione di tendenza del numero di segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi, che sono diminuite da 231 (2007) a 185. È doveroso sottolineare questo calo al cospetto dell'aumento generalizzato delle comunicazioni registrato nel 2008. D'altro canto va detto che, dopo aver esaminato le segnalazioni pervenute dal settore, l'Ufficio di comunicazione ne ha inoltrate di più dell'anno precedente alle autorità di perseguimento penale competenti, ossia il 60 per cento (nel 2007 ne erano state trasmesse poco meno del 52 %). Si tratta di un fatto positivo che dimostra il miglioramento qualitativo delle segnalazioni di questa categoria. Tale evoluzione indica che gli intermediari finanziari del settore hanno perfezionato le loro capacità di riconoscere i casi soggetti all'obbligo di comunicazione.

Eccettuata la categoria delle agenzie di trasferimento di fondi ampiamente descritta in precedenza, dal resto del settore non bancario nel 2008 è pervenuto l'11 per cento delle comunicazioni (2007: 9 %), il che, in termini percentuali, corrisponde a un leggero aumento correlato al calo delle segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi. Da un confronto con l'anno precedente risulta chiaramente che l'aumento è dovuto al maggior numero di comunicazioni inviate dalle fiduciarie, dagli amministratori patrimoniali e dai consulenti in materia d'investimenti, come pure dagli avvocati, dalle assicurazioni e dagli agenti in valori di borsa.


Confronto fra gli anni dal 1999 al 2008

Durante i primi anni successivi all'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro (1999, 2000 e 2001) le comunicazioni di sospetto provenivano soprattutto dalle banche. In seguito, dal 2002 al 2005, la situazione è cambiata e il maggior numero di comunicazioni è giunto dalla categoria delle agenzie di trasferimento di fondi. Ciò dipende da un inasprimento della prassi di segnalazione degli intermediari finanziari del settore, i quali in quel periodo tuttavia segnalavano spesso casi non soggetti all'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto si può consta-

tare che a partire dal 2006, ossia da quando le banche sono tornate a occupare la testa della graduatoria per numero di comunicazioni inviate, gli intermediari finanziari nel settore del trasferimento di fondi hanno superato con successo una fase di apprendimento, poiché la quota delle loro comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale si è stabilizzata ed è persino leggermente aumentata.



1999-2008



Percentuale delle comunicazioni inoltrate nel 2008 alle autorità di perseguimento penale per ramo d'attività degli intermediari finanziari

Ramo d'attività	per cento di comunicazioni inoltrate	per cento di comunicazioni non inoltrate
Banche	87.4%	12.6%
Agenzie di trasferimento di fondi	60.0%	40.0%
Fiduciarie	91.9%	8.1%
Amministratori patrimoniali	52.6%	47.4%
Assicurazioni	86.7%	13.3%
Avvocati e notai	80.0%	20.0%
Agenti in valori di borsa	83.3%	16.7%
Carte di credito	100.0%	0.0%
Autorità di vigilanza	100.0%	0.0%
Case da gioco	100.0%	0.0%
Uffici di cambio	100.0%	0.0%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	100.0%	0.0%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	0.0%	100.0%
Totale	80.7%	19.3%

Per un confronto: anni 1999 - 2008

Ramo d'attività	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Banche	265	230	261	271	302	340	293	359	492	572	3385
Agenzie di trasferimento di fondi	7	35	57	281	460	391	348	164	231	185	2159
Fiduciarie	6	18	28	47	47	36	31	45	23	37	318
Amministratori patrimoniali	8	13	15	14	18	13	18	6	8	19	132
Assicurazioni	5	2	6	9	8	8	9	18	13	15	93
Avvocati e notai	7	7	9	12	9	10	8	1	7	10	80
Case da gioco		2	8	4	8	2	7	8	3	1	43
Altri	1		26	4	1	7		1	2		42
Agenti in valori di borsa	1	1	4			4	3		2	6	21
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione			1	1	2	1	1	8	4	1	19
Distributori di fondi d'investimento	2	2		2	3	3	5		1		18
Uffici di cambio		1	1	1		3	3	2	1	1	13
Commercio di materie prime e metalli preziosi			1	1	1			1	5	1	10
Carte di credito	1				1	2			2	2	8
Autorità di vigilanza		1		2			1	2		1	7
Operazioni in valute estere				2	2	1	1	1			7
Organismi di autodisciplina				1	1		1	3	1		7
Totale	303	312	417	652	863	821	729	619	795	851	6362

2.3.5 Le banche

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuato da ogni tipo di banca.

Analisi del grafico

- *Le comunicazioni delle banche sono ulteriormente aumentate raggiungendo un livello record.*
- *Sono calate le segnalazioni delle grandi banche.*
- *Sono cresciute massicciamente le comunicazioni delle banche Raiffeisen.*

Da quando il 1° aprile 1998 è entrata in vigore la legge sul riciclaggio di denaro, le banche della piazza finanziaria svizzera non hanno mai effettuato in un anno così tante comunicazioni di sospetto come nel 2008.

Anno	Totale di comunicazioni	Totale di comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
1999	303	265	87 %
2000	312	230	74 %
2001	417	261	63 %
2002	652	271	42 %
2003	863	302	35 %
2004	821	340	41 %
2005	729	293	40 %
2006	619	359	58 %
2007	795	492	62 %
2008	851	572	67%

Come nel 2006 e nel 2007, ma contrariamente al 2002, 2003, 2004 e 2005, nel 2008 la maggioranza delle segnalazioni pervenute all'Ufficio di comunicazione, ovvero il 67 per cento, sono state inviate dalle banche e la loro quota è ulteriormente cresciuta (2007: 62 %). L'aumento è riconducibile a casi complessi concernenti lo stesso contesto che in virtù di diverse relazioni d'affari hanno causato diverse comunicazioni. Inoltre esso si spiega con il perfezionamento della sorveglianza delle transazioni e dei clienti mediante strumenti informatici ausiliari, come pure con un esame più attento dei clienti con l'ausilio delle banche dati di servizi esterni di compliance. Quest'ultimo fattore ha determinato anche l'incremento massiccio del numero di segnalazioni delle banche Raiffesisen.

Durante l'anno in esame, come già nei due precedenti, sono state le grandi banche a inviare più comunicazioni a MROS, anche se il loro numero, 196, è leggermente calato (2007: 213). Le grandi banche sono seguite anche quest'anno dalle banche controllate da capitale estero che hanno inviato 136 segnalazioni (2007: 119). Spicca come novità in terza posizione la categoria delle banche Raiffeisen, che ha fatto registrare un aumento massiccio di comunicazioni, da 19 (2007) a 107. Come già spiegato in precedenza, questo aumento, che influenza in modo ragguardevole l'incremento generale delle comunicazioni, è riconducibile a un efficace e sistematica sorveglianza dei clienti vecchi e nuovi mediante una banca dati di un servizio esterno di compliance. Per il resto le fluttuazioni rispetto all'anno precedente del numero di comunicazioni di tutte le categorie di banche, tranne appunto le banche Raiffeisen, rientrano nella normalità.

Nonostante il leggero calo del totale di comunicazioni delle grandi banche, la quota delle segnalazioni inviate da questa categoria in virtù dell'articolo 9 LRD, è notevolmente aumentata, attestandosi al 57 per cento (2007: 30 %). Di conseguenza è diminuita la percentuale di segnalazioni basate sul diritto di comunicazione, che è stata di poco inferiore al 43 per cento (2007: 70 %). Sembra che le critiche espresse nell'ultimo rapporto annuale in merito a interpretazioni discordanti sulla distinzione fra l'obbligo e il diritto di comunicazione, abbiano provocato alcuni cambiamenti. Se poi si esaminano anche le altre due categorie maggiormente rappresentate, ossia le banche controllate da capitale estero e le banche Raiffeisen, risulta che la quota di segnalazioni inviate da questi istituti finanziari in virtù del diritto di comunicazione è ancora più alta. Infatti, le banche controllata da capitale estero hanno inviato oltre l'81 per cento delle loro segnalazioni in applicazione dell'articolo 9 LRD (2007: 89 %), mentre per le banche Raiffeisen la quota è stata di poco inferiore al 74 per cento (2007: 100 %).


Esaminando la categoria delle banche nel suo insieme, si può notare che, nonostante l'aumento complessivo di segnalazioni, è cresciuto unicamente il numero delle comunicazioni inviate in virtù dell'obbligo sancito dall'articolo 9 LRD, che sono state 385 (2007: 291). La quantità di segnalazioni basate sul diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} CP ha invece fatto registrare un leggero calo da 185 (2007) a 181. Non è necessario soffermarsi sulle segnalazioni basate sull'articolo 24 dell'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro e riguardanti tentativi di riciclaggio, in quanto lo scorso anno la pertinente disposizione è stata abrogata.

Confronto fra gli anni dal 1999 al 2008


Un esame degli ultimi dieci anni dimostra che fra il 1999 e il 2005 le banche controllate da capitale estero hanno inviato annualmente a MROS più comunicazioni delle

grandi banche. Nel 2006 le segnalazioni delle grandi banche sono massicciamente aumentate e a partire da quell'anno il numero più elevato di segnalazioni è sempre giunto da questa categoria. Per quanto riguarda la forte crescita delle comunicazioni delle banche Raiffeisen, si rinvia a quanto spiegato in precedenza. Durante gli ultimi dieci anni gli altri tipi di banche hanno inviato un numero più o meno costante di comunicazioni a MROS.

2008



1999-2008



Per un confronto: anni 1999 - 2008

Tipo di banca	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Grandi banche	56	76	57	56	53	46	44	143	213	196	940
Banche controllate da capitale estero	101	84	114	90	123	134	170	99	119	138	1172
Banche Raiffeisen	8	5	11	12	10	28	3	6	19	107	209
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	65	33	38	66	39	76	33	46	52	47	495
Banche cantonali	20	19	18	22	31	24	23	31	41	47	276
Banche commerciali	8	7	11	5	15	5	4	8	22	14	99
Filiali di banche estere	3	2	2	5	6	1	1	3	8	8	39
Banche regionali e casse di risparmio	4	1	1	12	14	14	8	9	9	7	79
Banche private		3	4	1	10	12	6	14	8	5	63
Altre banche			5	2	1		1		1	3	13
Totale	265	230	261	271	302	340	293	359	492	572	3385

2.3.6 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare delle comunicazioni.

Analisi del grafico

- *In quasi due terzi dei casi all'origine delle comunicazioni vi sono informazioni e indizi provenienti dall'esterno.*
- *Calo delle transazioni cash quale elemento che suscita sospetto, a causa della diminuzione delle comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi.*

Durante l'anno in esame le fonti più importanti da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto non sono più stati gli *articoli di giornale* come nei due anni precedenti, bensì le *informazioni di terzi*. Ciò è dovuto alla sorveglianza continua e sistematica della clientela effettuata dalle banche Raiffeisen con l'ausilio di una banca dati di un servizio esterno di compliance. La terza posizione è ora occupata dalla categoria *informazioni APP*, un dato riconducibile a comunicazioni di sospetto che si basano su ordinanze di pubblicazione o di sequestro delle autorità di perseguimento penale oppure su informazioni di altre autorità di cui gli intermediari finanziari giungono a conoscenza e che li inducono a effettuare delle comunicazioni. Sommando i dati delle tre categorie più grandi dell'anno in esame, ovvero *mass media*, *informazioni di terzi* e *informazioni APP*, si può constatare quanto sono importanti le informazioni provenienti dall'esterno. Infatti, in quasi due terzi dei casi (63 %) esse sono all'origine delle segnalazioni (2007: 51 %).

Confronto fra gli anni dal 1999 al 2008


Confrontando fra loro i dati degli ultimi dieci anni colpisce l'evoluzione delle *transazioni cash* quale elemento che suscita sospetto. Ciò dipende dal gran numero di comunicazioni di sospetto effettuate fra il 2002 e il 2005 dalle agenzie di trasferimento di fondi e più precisamente dai *money transmitter*.


Legenda

Sfondo economico non chiaro:	lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazioni APP:	le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.

Mass media:	grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona conosciuta in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Diversi:	in questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e altro.

2008





Per un confronto: anni 1999 - 2008

Elementi	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Transazioni cash	7	6	17	207	418	302	299	116	166	103	1641
Mass media	108	71	116	118	149	145	83	195	209	192	1386
Informazioni di terzi	32	47	127	95	101	129	128	108	131	218	1116
Sfondo economico non chiaro	59	97	60	99	91	23	49	55	71	108	712
Informazioni APP	59	43	43	63	43	110	90	41	64	128	684
Conti d'ordine	9	5	2		6	17	6	13	90	13	161
Falsificazioni di atti o denaro	8	8	9	11	7	11	15	19	10	18	116
Diversi	8	3	12	13	15	32	7	5	5	8	108
Apertura di conti		1	1			18	9	13	21	13	76
Operazioni con cartevalori		14	6	7	3	5	12	10	3	13	73
Traffico di assegni	5	11	7	13	8	8	8	4	4	1	69
Informazioni da gruppi	5	1	3		5	6	10	8	7	23	68
Cambio	1	3	4	7	8	3	6	12	11	9	64
Paesi a rischio	1	1	1	10	2	3	3	1	1	2	25
Operazioni di credito		1	3		2	3		7		1	17
Smurfing			4	6		1	3				14
Assicurazioni sulla vita	1		1	1	2	1	1	2			9
Revisione / Vigilanza								7	1		8
Operazioni fiduciarie			1	1	1			2		1	6
Metalli preziosi					1	3		1	1		6
Operazioni di cassa non in contanti				1	1	1					3
Totale	303	312	417	652	863	821	729	619	795	851	6362

2.3.7 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il *presunto* reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è in seguito inoltrata a un'autorità di perseguimento penale e quest'ultima apre un procedimento, è soltanto nel corso di quest'ultimo che si stabilisce in maniera definitiva il genere di reato preliminare.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospettano come reato preliminare diversi possibili reati. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non vi è una provenienza delittuosa chiaramente identificabile, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escludere una simile provenienza dei fondi.

Analisi del grafico

- *Aumentano i casi in cui il reato preliminare è la truffa.*
- *Crescono considerevolmente i reati preliminari di appropriazione indebita e organizzazione criminale.*

Per la terza volta consecutiva la statistica è capeggiata dalla categoria delle *truffe* quale reato preliminare che riguarda poco meno del 39 per cento dei casi segnalati durante l'anno in esame (2007: 33 %). Questa quota dipende in parte dalla natura della categoria che spazia dalla truffa in grande stile su investimenti, alle piccole truffe ampiamente diffuse. Inoltre vi ha contribuito anche il numero record di comunicazioni delle banche.

Come nel 2007 la categoria *non classificabile* è in seconda posizione dopo il reato preliminare di *truffa*, nonostante il calo di circa il 20 per cento delle comunicazioni di sospetto effettuate dalle agenzie di trasferimento di fondi, che sono spesso prive di indicazioni concrete sugli avvenimenti e non consentono pertanto all'Ufficio di comunicazione d'individuare durante l'analisi del caso un possibile reato preliminare.

Come l'anno precedente la terza posizione è occupata dal reato preliminare della *corruzione* che riguarda 81 casi (- 20). Il loro numero comunque elevato si spiega con diversi casi di corruzione, alcuni dei quali hanno riscosso anche un'eco mediati-

ca, che, data la complessità delle circostanze riguardano numerose relazioni d'affari e hanno dato origine a diverse comunicazioni di sospetto collegate fra loro. Si tratta peraltro esclusivamente di casi di corruzione in cui il reato vero e proprio è stato compiuto all'estero e i cui proventi sono stati poi depositati in Svizzera. A questo proposito va ricordato che i fondi ottenuti legalmente utilizzati per corrompere sono soggetti all'obbligo di comunicazione soltanto quando sono stati accreditati sul conto della persona corrotta gestito dall'intermediario finanziario. Infatti, prima la provenienza dei fondi non può essere considerata delittuosa. Per ulteriori informazioni si rinvia al punto 5.4.

Esaminando la quantità di fondi implicati nelle segnalazioni riguardanti le due categorie di reati preliminari che occupano la prima e la terza posizione, ossia la *truffa* e la *corruzione*, si può notare che nell'anno in esame le segnalazioni correlate alla corruzione riguardano 870 milioni di franchi e superano nettamente quelle concernenti la truffa che raggiungono i 650 milioni. Benché quest'ultima categoria spazi dalla truffa semplice a quella in grande stile su investimenti, la prima è tuttavia quasi sempre collegata a grandi istituti che operano su scala internazionale.

Per 437 delle 851 segnalazioni inviate all'Ufficio di comunicazione nel corso del 2008, ossia circa il 51 per cento (2007: 43 %), il presunto reato preliminare è un reato contro il patrimonio. Questa circostanza non sorprende, poiché di questa tipologia di reati fa parte la *truffa*, che è la categoria maggiormente rappresentata, e inoltre, rispetto all'anno precedente i casi riguardanti la *corruzione* sono più che raddoppiati.

I 57 casi inseriti direttamente nella categoria *riciclaggio di denaro* (2007: 56) sono casi che l'Ufficio di comunicazione non può attribuire direttamente a uno specifico reato preliminare, ma le cui caratteristiche fanno supporre delle attività di riciclaggio di denaro.


Riguardo alla categoria *falsità in atti* che ha fatto registrare un aumento da 10 (2007) a 22 casi, va sottolineato che si tratta di un reato che non genera di per sé beni patrimoniali di origine criminale ai sensi dell'articolo 9 LRD. Un'attribuzione a questa categoria significa che la falsità in atti è segnalata come reato principale quando vi è la possibilità che da essa possano derivare beni patrimoniali di origine criminale (p. es. falsificazioni di assegni o di garanzie bancarie).


Confrontando le altre tipologie di reati preliminari con i dati dell'anno precedente, colpisce l'aumento nella categoria *organizzazione criminale* (da 20 a 48 casi). Tuttavia va ricordato che un'attribuzione a questa categoria dipende soprattutto da articoli di giornale in cui non sono menzionati espressamente altri reati preliminari che potrebbero essere all'origine del riciclaggio di denaro.

Considerando la quantità complessiva di comunicazioni, le restanti categorie non registrano fluttuazioni straordinarie.

Confronto fra gli anni dal 1999 al 2008

Confrontando i dati sui reati preliminari degli ultimi dieci anni, colpiscono soprattutto le categorie *non classificabile* e *truffa*. La prima ha occupato la testa della statistica dal 2002 al 2005, ossia in una fase in cui le agenzie di trasferimento di fondi hanno inviato un numero elevato di segnalazioni. La categoria delle *truffe* che capeggia la graduatoria dal 2006 spazia dalle truffe su investimenti che hanno caratterizzato gli anni di euforia delle borse, alle truffe sul commercio in siti Internet e alle truffe dell'anticipo.





Per un confronto: anni 1999 – 2008

Reato preliminare	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Non classificabile	16	8	37	220	454	330	292	148	155	111	1771
Truffa	49	113	74	137	128	198	126	213	263	328	1629
Corruzione	7	14	42	22	45	59	52	47	101	81	470
Riciclaggio di denaro	62	43	25	39	32	20	37	45	56	57	416
Assenza di plausibilità	77	42	6	32	34	37	54	25	50	27	384
Appropriazione indebita	40	18	33	45	37	26	40	27	32	67	365
Organizzazione criminale	11	3	19	43	17	55	41	31	20	48	288
Reati in materia di stupefacenti	8	13	19	36	24	22	20	14	34	35	225
Terrorismo			95	15	5	11	20	8	6	9	169
Altri reati contro il patrimonio	3	19	25	7	7	14	12	13	22	22	144
Falsità in atti	14	4	4	11	24	14	10	17	10	22	130
Amministrazione infedele	1	1	5	5	14	4	10	11	21	12	84
Altri reati	6	18	11	18	5	9	2	9	3	3	84
Furto	6	1	4	8	17	6	9	8	4	3	66
Traffico d'armi		6	8	4	9	6		1	12	8	54
Reati contro la vita e l'integrità della persona	2	3	2	5	2	2	1		1	9	27
Tratta di esseri umani / reati contro l'integrità sessuale		5	2	2	2	3	1		3	4	22
Estorsione	1		2	1	2	3	1	1		4	15
Rapina		1	3		2	2			1	1	10
Denaro falso			1	2	3		1				7
Carente diligenza in operazioni finanziarie								1	1		2
Totale	303	312	417	652	863	821	729	619	795	851	6362

2.3.8 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica dove abitano (nel caso di persone fisiche) o dove sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.

Analisi del grafico

- *La quota di comunicazioni concernenti controparti residenti o domiciliate in Svizzera si attesta al livello dei due anni precedenti.*
- *Aumentano le controparti domiciliate nei Caraibi.*

Nell'anno in esame circa il 45 per cento delle controparti segnalate erano residenti o domiciliate in Svizzera. La loro quota si è quindi stabilizzata rimanendo al livello dei due anni precedenti. Nonostante l'aumento delle comunicazioni che hanno raggiunto il secondo valore più alto dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro, il numero delle controparti segnalate domiciliate in Europa occidentale (comprese la Gran Bretagna e i Paesi scandinavi) è diminuito da 233 (2007) a 202. L'aumento, constatato già l'anno precedente, delle controparti domiciliate nei Caraibi è correlato alle società di domicilio ubicate in questi territori e segnalate come controparti (titolari di conti).



Confronto fra gli anni dal 2001 al 2008

Il record di controparti domiciliate in Svizzera registrato negli anni 2002-2005 è indissolubilmente legato alla grande quantità di segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi durante lo stesso periodo. Infatti, il *money transmitting* è utilizzato soprattutto da controparti domiciliate in Svizzera.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Medio Oriente, Gran Bretagna, CSI, Australia/Oceania, Africa, Europa orientale, Scandinavia, domicilio sconosciuto

2008



Per un confronto: anni 1999 – 2008

Domicilio della controparte	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Svizzera	136	303	545	447	365	275	348	385	2804
Caribi	51	41	47	51	60	40	65	79	434
Altri Paesi dell'Europa occidentale	41	44	36	41	45	53	50	62	372
Italia	24	34	42	71	45	55	48	46	365
Germania	24	36	32	37	35	36	51	51	302
Centro / Sud America	21	27	18	28	41	21	58	71	285
Gran Bretagna	31	17	29	18	16	33	58	16	218
Medio Oriente	33	31	19	16	17	9	20	19	164
Nord America	18	21	11	19	25	25	20	23	162
Francia	10	21	14	18	17	12	18	22	132
Asia	6	17	11	12	15	26	19	22	128
Africa	8	31	24	18	13	8	12	11	125
Europa orientale	6	12	11	17	13	14	9	10	92
CSI	2	7	9	15	2	7	3	13	58
Australia/Oceania	1	3	5	7	6	1	7	13	43
Scandinavia	3	2	4	5	6	3	8	5	36
Domicilio sconosciuto	2	6	6	1	8	1	1	3	28
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	5748

2.3.9 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico

- *La percentuale di comunicazioni di sospetto su controparti di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera è rimasta praticamente stabile al livello dell'anno precedente.*
- *Rimane pure ferma sui valori dell'anno prima la quota delle controparti sospette di nazionalità europee o domiciliate in Europa.*

Com'era prevedibile sono le controparti di nazionalità svizzera o domiciliate in Svizzera a guidare la classifica del 2008 con una quota di poco inferiore al 32 per cento. Tale quota è rimasta praticamente invariata rispetto all'anno precedente (2007: 33 %), nonostante l'aumento complessivo delle comunicazioni e il record di segnalazioni delle banche. Questa circostanza dimostra il carattere internazionale della piazza finanziaria svizzera. La seconda posizione è occupata dalle controparti di cittadinanza tedesca o domiciliate in Germania che sono poco più del 9 per cento. Seguono le controparti di nazionalità caraibiche (incluse le società *offshore* domiciliate in queste nazioni, di cui il domicilio e la nazionalità coincidono) la cui quota è aumentata dall'8 (2007) al 9 per cento. Questo leggero aumento è riconducibile al numero record di comunicazioni delle banche, le quali segnalano spesso casi complessi che vedono coinvolte reti di società *offshore*.

Nell'anno in esame la quota di controparti di Paesi europei è stata del 69 per cento, rimanendo praticamente invariata rispetto all'anno precedente (2007: 67 %). Questa categoria non tiene conto degli Stati della CSI di cui alcuni fanno parte dell'Europa.

La statistica rispecchia a grandi linee le considerazioni del punto 2.3.8. Questo significa che il Paese di dimora o di domicilio della controparte corrisponde spesso alla sua nazionalità. A questo proposito si rinvia quindi al capitolo precedente.


Confronto fra gli anni dal 2001 al 2008


Esaminando l'andamento dei dati sulla nazionalità delle controparti durante gli ultimi dieci anni, si nota che negli anni in cui vi sono state numerose segnalazioni di agenzie di trasferimento di fondi, i loro servizi sono stati utilizzati prevalentemente da persone fisiche domiciliate in Svizzera, che spesso erano anche cittadini svizzeri, e da cittadini di Paesi africani.

Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Nord America, CSI, Asia, Medio Oriente, Australia/Oceania, Gran Bretagna, Scandinavia, nazionalità sconosciuta

2008





Per un confronto: anni 2001 – 2008

Nazionalità della controparte	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Svizzera	98	181	318	274	249	186	261	271	1838
Italia	33	40	55	85	64	71	57	72	477
Caribi	51	42	52	49	58	39	67	77	435
Africa	15	71	116	72	40	30	40	37	421
Altri Paesi dell'Europa occidentale	35	39	34	48	56	65	47	67	391
Germania	26	42	43	44	48	48	61	78	390
Centro / Sud America	20	33	25	30	42	22	66	68	306
Medio Oriente	40	49	57	49	33	16	22	21	287
Europa orientale	12	30	38	40	35	25	24	25	229
Gran Bretagna	14	21	33	22	15	34	56	11	206
Asia	30	29	18	24	22	26	29	23	201
Nord America	15	25	21	23	28	24	23	24	183
Francia	19	22	15	19	18	19	19	28	159
CSI	4	17	20	23	8	8	8	24	112
Scandinavia	3	2	9	8	3	4	9	10	48
Australia/Oceania	0	4	6	9	5	1	6	12	43
Nazionalità sconosciuta	2	6	3	2	5	1		3	22
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	5748

2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dove abitano o sono domiciliate le persone, fisiche o giuridiche, identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

Analisi del grafico

- *Aumentano leggermente in termini assoluti e relativi gli aventi diritto economico abitanti o domiciliati in Svizzera.*
- *Diminuiscono gli aventi diritto economico domiciliati in Italia.*
- *Cala la percentuale degli aventi diritto economico residenti in Europa.*

Da un confronto fra l'anno in esame e quello precedente risulta che la percentuale delle comunicazioni riguardanti gli aventi diritto economico domiciliati o residenti in Europa (senza considerare gli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte del continente europeo) è scesa al 74 per cento (2007: 80 %) nonostante l'aumento complessivo delle comunicazioni. Se non si annoverano gli aventi diritto economico domiciliati in Svizzera nella categoria con domicilio e residenza in Europa, la quota degli aventi diritto economico con domicilio nel continente europeo si è ridotta in modo considerevole rispetto all'anno precedente, scendendo dal 40 (2007) al 32 per cento.

Analogamente a quanto risulta dalla statistica precedente sul *domicilio della controparte* (2.3.8), anche la maggioranza degli aventi diritto economico oggetto delle comunicazioni, sono persone residenti in Svizzera. La loro quota è leggermente cresciuta dal 40 (2007) al 42 per cento. Gli aventi diritto economico domiciliati o residenti in Italia, che sono spesso oggetto di comunicazioni, in quanto la stampa italiana cita i loro nomi e indirizzi, occupano come negli anni passati la seconda posizione. La diminuzione, sproporzionata in rapporto alla crescita generale, delle comunicazioni su aventi diritto economico domiciliati in Gran Bretagna, da 65 nel precedente anno di rapporto a 19 in quello attuale, si può motivare in particolare con le numerose comunicazioni di sospetto tra loro collegate inviate nel 2007 da un unico intermediario finanziario. Questa circostanza spiega peraltro anche la diminuzione delle segnalazioni su aventi diritto economico domiciliati in Europa.


Confronto fra gli anni dal 2001 al 2008


Esaminando l'andamento dei dati degli ultimi dieci anni sul domicilio degli aventi diritto economico, si può constatare che negli anni in cui sono giunte molte comunicazioni di agenzie di trasferimento di fondi, i loro servizi sono stati utilizzati soprattutto da persone fisiche domiciliate in Svizzera che erano contemporaneamente aventi diritto economico ai fondi.

Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Asia, Africa, Gran Bretagna, Europa orientale, Australia/Oceania, Caraibi, Scandinavia, domicilio sconosciuto

2008





Per un confronto: anni 2001 – 2008

Domicilio dell'avente diritto economico	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Svizzera	122	270	514	420	292	241	321	358	2538
Italia	23	46	49	89	54	84	67	83	495
Altri Paesi dell'Europa occidentale	38	49	43	40	51	46	65	56	388
Germania	29	39	41	46	44	47	62	67	375
Medio Oriente	50	46	34	28	30	10	36	33	267
Gran Bretagna	31	13	31	19	42	37	65	19	257
Centro / Sud America	33	20	14	27	32	14	35	64	239
Africa	14	36	38	26	35	17	21	22	209
Nord America	20	23	16	32	29	32	27	28	207
Francia	15	39	18	20	29	18	23	26	188
Asia	7	21	14	14	24	29	27	24	160
Europa orientale	8	17	15	20	33	22	13	18	146
CSI	11	15	13	18	8	15	7	31	118
Scandinavia	3	2	5	5	11	4	21	5	56
Domicilio sconosciuto	9	13	8	1	7	1	1	3	43
Australia/Oceania	1	2	6	9	4	1	2	8	33
Caraibi	3	2	4	7	4	1	2	6	29
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	5748

2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono tuttavia in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.

Analisi del grafico

- *Rimane costante il numero degli aventi diritto economico di nazionalità svizzera.*
- *Diminuiscono gli aventi diritto economico provenienti da Stati europei.*

Anche quest'anno sono nuovamente le persone provenienti da Stati europei (senza considerare gli Stati della CSI, di cui alcuni fanno parte del continente europeo) a condurre la graduatoria degli aventi diritto economico oggetto di segnalazioni. La loro quota è però diminuita rispetto all'anno precedente dal 74 (2007) al 70 per cento in controtendenza all'aumento generale delle comunicazioni. Come al solito la statistica sulle nazionalità degli aventi diritto economico ai fondi oggetto delle comunicazioni è capeggiata dai cittadini svizzeri con una quota, identica all'anno precedente, del 27 per cento. In seconda posizione si ritrovano (dopo l'eccezione del 2007) i cittadini italiani con il 13 per cento (2007: 9 %). Il terzo posto, se si considera la quantità di comunicazioni, è occupato dagli aventi diritto economico di nazionalità tedesca, la cui quota raggiunge l'11 per cento (2007: 10 %). Per i motivi del notevole calo degli aventi diritto economico provenienti dalla Gran Bretagna si rinvia alle considerazioni al punto 2.3.10, poiché nella maggioranza dei casi segnalati il domicilio e la nazionalità degli aventi diritto economico coincidono.

Se si confrontano le nazionalità degli aventi diritto economico degli ultimi anni, non si riscontrano differenze importanti o inspiegabili.


Confronto fra gli anni dal 2001 al 2008


Esaminando l'evoluzione dei dati degli ultimi dieci anni sulla nazionalità degli aventi diritto economico, si può constatare che negli anni in cui sono giunte molte comunicazioni di agenzie di trasferimento di fondi, i loro servizi sono stati utilizzati soprattutto da cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che erano contemporaneamente aventi diritto economico ai fondi.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo
Altri	Asia, Nord America, Medio Oriente, Gran Bretagna, Scandinavia, Australia/Oceania, Caraibi, nazionalità sconosciuta

2008





Per un confronto: anni 2001 – 2008

Nazionalità dell'avente diritto economico	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Svizzera	84	148	286	244	188	143	217	228	1538
Italia	33	51	62	103	71	99	75	114	608
Africa	17	81	133	77	60	39	46	49	502
Germania	30	47	53	56	59	64	80	94	483
Altri Paesi dell'Europa occidentale	32	41	41	52	55	60	57	57	395
Medio Oriente	60	79	71	57	50	16	27	28	388
Europa orientale	14	31	44	42	48	35	28	35	277
Centro / Sud America	32	25	21	31	31	11	37	60	248
Asia	35	33	20	27	27	28	40	33	243
Nord America	18	24	28	34	42	35	31	31	243
Gran Bretagna	9	18	32	17	23	38	83	16	236
Francia	23	25	20	23	42	27	30	36	226
CSI	13	29	23	30	17	16	17	43	188
Scandinavia	4	2	10	8	6	5	21	12	68
Australia/Oceania	1	3	7	15	3	2	2	7	40
Nazionalità sconosciuta	9	13	3	2	4	1		3	35
Caribi	3	3	9	3	3		4	5	30
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	5748

2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha inoltrato le comunicazioni ricevute nel 2008. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 339 segg. CP), mentre la giurisdizione della Confederazione verte sugli articoli 336 e seguenti CP.

Analisi del grafico

- *Leggero aumento della percentuale delle comunicazioni trasmesse.*
- *Minor numero di segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione.*
- *Aumento dei casi inoltrati alle autorità di perseguimento penale cantonali.*

Dopo aver analizzato i casi, l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato alle autorità di perseguimento penale 687 delle 851 comunicazioni pervenute nel 2008, ovvero quasi l'81 per cento (2007: 629 comunicazioni trasmesse su 795, quindi circa il 79 %). L'aumento è una conseguenza diretta del numero record di segnalazioni effettuate dalle banche. Infatti, a differenza delle segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi che riguardano relazioni d'affari più semplici e vengono trasmesse soltanto nel 60 per cento dei casi (quelle dei *money transmitter* addirittura solo nel 41 %), le segnalazioni delle banche sono contraddistinte da una percentuale di trasmissione molto più alta, pari all'87 per cento, riconducibile al rapporto approfondito con la clientela e alle caratteristiche inerenti al settore. In generale si può constatare che la quota complessiva di trasmissione è superiore alla media degli ultimi anni, a conferma della buona qualità delle comunicazioni di sospetto inviate a MROS.

Durante l'anno in esame l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso 237 segnalazioni al Ministero pubblico della Confederazione, ovvero oltre il 34 per cento di tutte le comunicazioni trasmesse all'insieme delle autorità di perseguimento penale (nel 2007 la quota era stata di poco inferiore al 49 %). Conformemente all'articolo 337 CP il Ministero pubblico della Confederazione è competente per il perseguimento penale dei casi di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità organizzata commessi prevalentemente all'estero o in più Cantoni senza aver riferimento prevalente in uno di essi. L'Ufficio di comunicazione ha trasmesso all'autorità di perseguimento penale della Confederazione quasi una comunicazione inoltrata su tre. Va anche detto che i dati possono risultare alterati quando un unico caso è all'origine di numerose comunicazioni inviate a MROS, semplicemente perché riguarda diverse relazioni d'affari relative alla stessa fattispecie.

MROS ha trasmesso le altre 450 comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale di 23 Cantoni. Colpisce l'aumento di comunicazioni trasmesse

alle autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino, che l'anno prima avevano invece subito un vistoso calo. Se si tiene conto del numero di comunicazioni trasmesse, le autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino occupano il secondo posto precedute dal Cantone di Zurigo e seguite da quello di Ginevra. Nell'anno in esame alle autorità di perseguimento penale di queste tre piazze finanziarie sono state trasmesse complessivamente 255 segnalazioni, ossia il 37 per cento.

Nel 2008 non è stata inoltrata alcuna comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno e Glarona. Questo dato è direttamente correlato al numero esiguo o inesistente delle comunicazioni provenienti da questi Cantoni (cfr. i punti 2.3.2 e 2.3.3).



Confronto fra gli anni dal 1999 al 2008

Esaminando i dati sulle autorità di perseguimento penale degli ultimi dieci anni, si nota che poco meno del 32 per cento delle comunicazioni sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione e oltre due terzi alle autorità cantonali di perseguimento penale. I valori eccezionali del 2004 e del 2007, in cui al Ministero pubblico della Confederazione è stata trasmessa una grande quantità di casi, dipendono in larga misura da truffe e casi di corruzione nonché dall'invio di diverse comunicazioni collegate fra loro e riguardanti una stessa fattispecie. Negli ultimi dieci anni le autorità di perseguimento penale maggiormente coinvolte oltre al Ministero pubblico della Confederazione, sono quelle delle piazze finanziarie di Zurigo (20 %), Ginevra (15 %) e Ticino (8 %).

Legenda

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Confederazione Svizzera	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo

2008



Per un confronto: anni 1999 - 2008

Cantone	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
CH	7	8	116	172	159	250	166	150	306	237	1571
ZH	45	70	84	113	198	122	81	92	89	93	987
GE	110	75	96	95	77	47	62	53	59	76	750
TI	9	27	23	21	36	61	44	69	33	86	409
BE	6	14	15	36	43	31	20	12	23	13	213
BS	5	12	6	7	22	24	34	13	15	17	155
ZG		9	3	2	10	8	22	21	15	38	128
VD	3	4	11	7	10	15	11	17	11	22	111
LU	2	7	2	8	8	10	11	17	14	22	101
SG	5	6	2	8	12	9	11	15	13	17	98
NE		1	1	7	19	8	15	4	3	8	66
SO	1		4	7	19	8	4	4	2	13	62
AG		1	3	2	10	12	5	13	9	6	61
BL	1			5	4	2	5	4	10	18	49
SZ		2	3	6	3	6	2	7	4	2	35
TG	1	3	5	5	4	1	3	4	3	3	32
VS			1	3	13	3	1	5	5	1	32
GR			3	7	6	2	4	3	2	2	29
FR	1	1		4	2	2	4	4	4	2	24
SH	4		2		2		1		1	1	11
OW					2	1			1	6	10
JU				1	4	1	1	1		1	9
NW		3			2	1				2	8
GL				3	1		1		3		8
UR			1	1					1	1	4
AI									3		3
AR					1						1
Totale	200	243	381	520	667	624	508	508	629	687	4967

2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità cantonali di perseguimento penale e il Ministero pubblico della Confederazione. Occorre tener presente che i dati del Ministero pubblico si sono potuti raccogliere soltanto a partire da gennaio del 2002, in seguito alla creazione delle nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata ed economica (art. 336 segg. CP, Progetto Efficienza).

Analisi del grafico

Oltre il 40 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate dal 1998 alle autorità di perseguimento penale, è ancora pendente.

L'Ufficio di comunicazione decide autonomamente, in base all'articolo 23 capoverso 4 LRD, se trasmettere le comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale. Per il quinto anno consecutivo, il rapporto d'attività indica quali sono state le decisioni prese dalle autorità di perseguimento penale e quante procedure sono ancora pendenti. Bisogna tuttavia considerare che si tratta di una retrospettiva limitata agli ultimi dieci anni, poiché la legislazione sulla protezione dei dati sancisce questa durata di conservazione, scaduta la quale bisogna cancellare tutte le informazioni concernenti le comunicazioni di sospetto, che non possono più essere confrontate elettronicamente. Per la prima volta quest'anno, non figurano quindi più i dati del 1998.

Fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2008 sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale complessivamente 4966 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2008, 2959 (60 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:


- in 217 casi (183 fino al 2007) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Più precisamente vi sono state 13 assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, un'assoluzione da tutti i capi d'accusa (quindi anche da quella di riciclaggio di denaro), 116 condanne per diversi reati fra cui il riciclaggio di denaro e 87 condanne per altri reati, non compreso il riciclaggio;
- in 1371 casi (1250 fino al 2007) sono state aperte delle inchieste che tuttavia sono state archiviate in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;

- in 1062 casi (879 fino al 2007) dopo la conclusione delle indagini preliminari non è stata aperta alcun'inchiesta. Le decisioni di non entrare nel merito sono state prese soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti agenzie di trasferimento di fondi (*money transmitter*). Si può tuttavia osservare che i Cantoni adottano prassi diverse quando decidono di non entrare nel merito. Alcuni non hanno avviato un procedimento, ma hanno informato spontaneamente gli Stati stranieri in virtù dell'articolo 67a AIMP⁴, per consentire loro di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria alla Confederazione Svizzera;
- in 309 casi (261 fino al 2007) l'inchiesta è stata sospesa, perché all'estero ne era già stata aperta una per lo stesso caso.


Benché siano state evase delle pendenze, quasi il 40 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate, ovvero 2007 (fino al 2007 erano il 41 %), sono ancora pendenti. I motivi vanno valutati con prudenza e possono essere diversi:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo hanno spesso dei legami con l'estero e di conseguenza le indagini a livello internazionale sono lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria all'estero non richiedono solamente molte risorse, ma anche molto tempo;
- fra i casi pendenti ve ne sono anche alcuni che si sono già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata all'Ufficio di comunicazione, poiché non si tratta di sentenze in virtù degli articoli 260^{ter} numero 1 (Organizzazione criminale), 305^{bis} (Riciclaggio di denaro) o 305^{ter} (Carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29 cpv. 2 LRD);
- infine, è probabile che le autorità di perseguimento penale non abbiano sempre rispettato gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 29 capoverso 2 LRD.

⁴ Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1).



Stato delle comunicazioni di sospetto (per Cantone responsabile)



Dettaglio dello stato delle comunicazioni di sospetto secondo Cantone

Cantone	Pendente	Sentenza	Non luogo a procedere	Inchiesta non aperta	Sospensione	Totale
Argovia	21	5	12	16	7	61
Appenzello Esterno	3	0	0	0	0	3
Appenzello Interno	1	0	0	0	0	1
Berna	40	30	58	79	6	213
Basilea Campagna	23	1	13	12		49
Basilea Città	27	7	111	4	6	155
Confederazione Svizzera	886	4	184	332	165	1571
Friburgo	11	4	7	2		24
Ginevra	226	73	428	5	18	750
Glarona	0	2	2	4		8
Grigioni	8	0	18	1	2	29
Giura	3	2	4	0	0	9
Lucerna	32	10	41	11	7	101
Neuchâtel	29	6	26	3	2	66
Nidvaldo	2	3	0	2	1	8
Obvaldo	7	0	2	0	1	10
San Gallo	29	10	38	18	3	98
Sciaffusa	2	2	6	0	1	11
Soletta	24	1	25	10	2	62
Svitto	9	2	15	8	1	35
Turgovia	8	2	10	10	2	32
Ticino	179	17	115	77	21	409
Uri	2	1	1	0	0	4
Vaud	39	14	43	10	5	111
Vallese	11	4	4	13	0	32
Zugo	50	1	11	64	2	128
Zurigo	335	16	197	381	57	986
Totale	2007	217	1371	1062	309	4966

2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità straniere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 13 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro OURD). Lo scambio d'informazioni avviene prevalentemente tra gli Stati membri del Gruppo Egmont⁵ e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

Quando MROS riceve una richiesta dall'estero, le persone e le società sono controllate in base alle banche dati a disposizione e registrate nella banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione. Se le stesse persone fisiche o giuridiche sono in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quali FIU di altri Paesi hanno inoltrato durante l'anno in esame delle richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

Si registra un leggero aumento delle richieste su persone da parte di servizi omologhi all'estero.

Durante il 2008 l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un maggior numero di richieste rispetto all'anno precedente, ossia 434 (2007: 368), provenienti da 69 Paesi. Di conseguenza è aumentato anche, da 1510 (2007) a 1534, il numero delle richieste su persone fisiche e giuridiche.


È pure aumentato, da 96 nel 2007 a 104, il numero delle richieste delle FIU straniere, cui l'Ufficio di comunicazione non ha potuto rispondere per ragioni formali. Gran parte delle domande era priva di un riferimento diretto alla Confederazione Svizzera (le cosiddette «Fishing-Expedition»), altre erano richieste senza indicazione di un reato preliminare pertinente con il riciclaggio di denaro (ossia un crimine ai sensi del CP) e in altre ancora venivano richieste informazioni finanziarie specifiche, che si possono formulare solo mediante rogatoria. È prassi dell'Ufficio di comunicazione respingere la richiesta nei casi in cui mancano le basi legali formali.

⁵ www.egmontgroup.org.

In media l'Ufficio di comunicazione ha risposto alle richieste dall'estero entro 4,6 giorni lavorativi dal momento in cui le ha ricevute. Si tratta di un importante miglioramento del tempo di trattamento rispetto all'anno precedente (2007: 6 giorni lavorativi).


In media nel 2008, l'Ufficio di comunicazione ha esaminato al mese 128 richieste su persone fisiche e giuridiche di FIU straniera (2007: 125).

2008: 1534 persone / società



Per un confronto 1999 - 2008

Numero di richieste da parte di altre FIU



2.3.15 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità straniere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 10 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati membri del Gruppo Egmont e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero in cui sono coinvolte persone o società di origine straniera, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono utili per l'attività di analisi e sono importanti, poiché molte comunicazioni che pervengono all'Ufficio di comunicazione hanno correlazioni con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha richiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

Leggero aumento delle richieste presentate dall'Ufficio di comunicazione all'estero.

Nel 2008 l'Ufficio di comunicazione ha presentato 294 (2007: 281) richieste concernenti 1075 persone fisiche e giuridiche (2007: 890) a 59 uffici omologhi stranieri. Per rispondere alle singole richieste le FIU contattate hanno impiegato in media circa 26 giorni lavorativi. Le «Best Practice Guidelines» del Gruppo Egmont raccomandano un tempo di risposta di 30 giorni al massimo. In alcune nazioni queste direttive non vengono tuttavia rispettate, cosicché, spesso, l'Ufficio di comunicazione deve aspettare parecchi mesi o ancora più a lungo, prima di ricevere una risposta. Dal canto suo MROS risponde celermente alle richieste dei partner stranieri. (cfr. 2.3.14).


I partner più importanti dell'Ufficio di comunicazione sono state le nazioni limitrofe della Svizzera (Germania, Austria, Italia e Francia) nonché la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America.

Mediamente nel 2008, l'Ufficio di comunicazione ha chiesto chiarimenti alle FIU straniere su 90 persone fisiche o giuridiche al mese (2007: 74).

Nel 2008 l'Ufficio di comunicazione ha indirizzato a servizi omologhi stranieri richieste su persone riguardanti poco meno del 35 per cento delle comunicazioni di sospetto pervenute (294 casi su 851).


2008: 1075 persone / società

2008



Per un confronto : anni 2002 - 2008

Numero di richieste da parte di MROS



3. Tipologie

3.1. *Trader on line*

Una banca specializzata in operazioni con cartevalori ha aperto un conto per un cliente impiegato presso un altro intermediario finanziario in Svizzera. Il cliente ha eseguito numerose transazioni borsistiche on line tramite l'apposito strumento della banca disponibile in rete. Queste transazioni riguardavano principalmente *futures*, ovvero valori altamente speculativi.

In seguito a un'importante richiesta di trasferimento a debito del conto del cliente, l'intermediario finanziario ha esaminato la relazione d'affari. È così che la banca ha scoperto una quantità straordinaria di *trades* positivi (la quantità globale generata dal cliente in esenzione da commissione bancaria ammontava a diversi milioni di franchi svizzeri, mentre il capitale iniziale era di circa 50 000 franchi). Interpellato sui guadagni spettacolari realizzati durante i 21 mesi dall'apertura del conto, il cliente ha dichiarato di utilizzare un sistema matematico particolare. Secondo la banca tale sistema non può tuttavia spiegare un tasso così elevato di *trades* positivi.

La banca nutre il sospetto che il cliente effettui ordini incrociati per l'acquisto e la vendita dello stesso bene mobiliare riguardante *futures* su obbligazioni, in base a eventuali accordi prestabiliti con uno o più impiegati di una o più banche allo scopo di alterare la liquidità o il prezzo dei *futures* causando eventuali danni alle altre banche. L'intermediario finanziario ha inoltre notato il breve intervallo di tempo (da due a cinque minuti) intercorso tra l'acquisto e la rivendita (o viceversa) dei *futures* su obbligazioni. La banca ha inviato una comunicazione di sospetto riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 LRD e ha quindi bloccato tutte le uscite di fondi.

Gli elementi a disposizione non hanno permesso all'Ufficio di comunicazione di risalire a un eventuale meccanismo criminale nella gestione del conto. Il guadagno straordinario ricavato con questo genere di *trade*, l'intervallo molto breve tra l'acquisto e la rivendita (oppure l'inverso) delle obbligazioni hanno tuttavia indotto MROS a trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale, poiché queste attività potrebbero costituire una truffa o una forma di amministrazione infedele a danno delle banche corrispondenti.

3.2. Immunità

Una banca ha inviato una comunicazione di sospetto secondo l'articolo 9 LRD a causa di un bonifico di diverse decine di milioni di franchi sul conto di uno studio notarile della piazza finanziaria locale.

A causa dell'importo insolitamente elevato, l'intermediario finanziario ha chiesto al suo cliente maggiori informazioni in merito. Secondo le spiegazioni dello studio notarile, un alto dirigente (o presidente) di uno Stato africano aveva donato questo denaro ai suoi figli residenti in Svizzera. La somma era destinata all'acquisto, tramite una società anonima da fondare, di un appartamento nella città in questione.

Il fatto che i fondi provenissero da una personalità esposta politicamente (PEP), l'indice di corruzione valutato molto elevato nel Paese africano in questione e gli avvertimenti della Commissione federale delle banche riguardo a quel Paese, hanno indotto l'intermediario finanziario a segnalare il caso.

Gli accertamenti di MROS hanno rivelato che il prezzo del bene immobiliare in questione era assolutamente fuori norma per quel genere d'immobile. Dalle verifiche eseguite ricorrendo a informazioni di dominio pubblico è emerso che l'alto dirigente e i membri della sua famiglia sono oggetto di indagini svolte da un Paese terzo per corruzione e riciclaggio di denaro.

Considerando gli elementi a disposizione, l'Ufficio di comunicazione ha deciso di trasmettere il caso all'autorità giudiziaria competente.

Dopo aver sollecitato le autorità del Paese di residenza della persona politicamente esposta tramite una domanda d'assistenza giudiziaria in materia penale, l'Ufficio federale di giustizia ha pronunciato una decisione secondo cui non si può dar seguito alla richiesta, dal momento che la persona interessata gode dell'immunità totale garantita dal diritto internazionale.

Il caso è stato archiviato.

3.3. Come perdere a poker e vincere comunque

Un intermediario finanziario ha constatato che dal rilascio della carta di credito a un cliente, erano state accreditate regolarmente sul conto collegato alla carta le vincite provenienti dalle puntate in diversi casinò virtuali. Quando poco tempo dopo il cliente ha annunciato che nei giorni seguenti attendeva altri bonifici da parte di casinò virtuali, l'intermediario finanziario ha eseguito verifiche più approfondite. Da un articolo pubblicato in un quotidiano scandinavo, ha appreso che simili casi di truffa nei casinò

virtuali erano già stati denunciati alle autorità. Per *carding* s'intendono i casi in cui una persona perde di proposito una partita di poker (virtuale) contro gli altri giocatori. Il denaro puntato e perso nel casinò virtuale è versato esclusivamente utilizzando carte di credito rubate o i dati rubati di carte di credito. Dal canto suo il presunto vincitore fa accreditare sul conto della propria carta di credito la vincita conseguita in modo fraudolento. In base alle transazioni eseguite dal suo cliente, la banca ha supposto di essere confrontata con un caso analogo e ha pertanto segnalato all'Ufficio di comunicazione la relazione d'affari con il fondato sospetto di truffa. Gli accertamenti di MROS hanno rivelato che la controparte segnalata è nota alle autorità di polizia del suo Paese d'origine. La comunicazione è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente che non ha tuttavia avviato alcun'inchiesta in materia. Essa ha invece prestato assistenza giudiziaria spontanea ai sensi dell'articolo 67a AIMP⁶, offrendo così la possibilità alle autorità competenti del Paese d'origine del presunto truffatore di presentare alla Svizzera una relativa domanda di assistenza giudiziaria, affinché le informazioni raccolte in Svizzera potessero essere utilizzate anche nell'ambito delle indagini condotte dalle autorità estere.

3.4. *La mano destra non sa quello che fa la sinistra?*

Durante il controllo delle relazioni d'affari di un cliente e delle società di sede da lui controllate, a un istituto bancario sono sorti alcuni dubbi sulle affermazioni del cliente stesso. Dagli accertamenti interni eseguiti in seno al gruppo bancario, è emerso che il cliente aveva aperto per le sue società di sede diversi conti presso differenti filiali della stessa banca in diversi Cantoni, probabilmente supponendo (erroneamente) che ciò gli avrebbe permesso di nascondere le sue attività sospette. Tra le singole società e i relativi conti presso le diverse filiali della banca, venivano regolarmente trasferiti beni patrimoniali considerevoli ripartiti in piccole tranches, senza che il cliente fosse in grado di fornire spiegazioni attendibili e nemmeno di presentare documenti giustificativi sulle attività delle società o sulla provenienza del denaro. Il cliente spesso era l'unico membro del consiglio di amministrazione delle cosiddette società mantello e nei casi in cui risultava anche un secondo membro, le persone in questione provenivano quasi tutte dall'Europa orientale. Per ogni società di sede è registrata una ditta di revisione il cui consiglio amministrativo è costituito da un'unica persona che si presume sia la partner del cliente. Il cliente stesso inoltre ha una procura generale per i conti di una ditta che presso tutte le sue società è registrata come ditta di revisione. Questa circostanza mette in dubbio l'indipendenza che, secondo la prassi, dovrebbe avere una ditta di revisione. La banca, supponendo che il cliente avesse venduto queste società mantello a terzi ai fini del riciclaggio di denaro chiedendo in compenso una provvigione per presunti servizi di revisione, ha segnalato la relazione

⁶ Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP); RS 351.1

d'affari all'Ufficio di comunicazione per sospetto di truffa. Dagli accertamenti di MROS risulta che contro il cliente segnalato e la sua partner sono in corso inchieste penali per truffa e falsità in atti. I dubbi legittimi riguardo allo sfondo economico dei beni patrimoniali coinvolti e il fatto che un'autorità di perseguimento penale stia già conducendo un procedimento contro le persone segnalate, hanno indotto l'Ufficio di comunicazione a trasmettere la segnalazione alle autorità di perseguimento penale.

3.5. *Come far fruttare la speranza altrui*

Nell'ambito del controllo periodico delle relazioni d'affari che comportano un rischio elevato, un istituto di carte di credito ha trovato su Internet diversi articoli da cui risulta che un cliente residente in un Paese africano sarebbe implicato in attività di truffa. Dalle ricerche su Internet è emerso che nel Nord America si sta già indagando sul cliente e la sua partner per truffa in relazione con cure sospette con cellule staminali non testate. Dal 2002 il titolare della carta di credito e la sua partner sostengono di poter curare malattie gravi e incurabili come la Sclerosi multipla, il morbo di Parkinson e l'HIV mediante il loro trattamento con cellule staminali. Questa terapia costosa non si fonda su alcuna base scientifica e non ha mai avuto l'effetto desiderato.

Questo genere di truffa è considerato particolarmente riprovevole dalle autorità inquirenti del Nord America, perché suscita false speranze nei malati terminali e i loro familiari. Grazie a ulteriori verifiche all'estero l'Ufficio di comunicazione ha scoperto che nel solo Nord America il titolare della carta di credito e la sua partner erano già accusati di diversi casi di truffa. Dal momento che il cliente offriva le sue «terapie» anche in vari Paesi asiatici ed europei, nel frattempo partecipano alle inchieste anche numerose autorità di perseguimento penale europee.

Non potendo escludere che i beni patrimoniali con cui sono stati saldati i debiti della carta di credito siano di origine criminale, MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale per un'ulteriore valutazione. Quest'ultima tuttavia non ha avviato un procedimento penale formale dato che non era a conoscenza di nessuna parte lesa e che all'estero sono già in corso delle inchieste contro il titolare della carta di credito.

3.6. *I risparmi segreti*

La pubblicazione di una dichiarazione di fallimento di un cliente ha indotto una banca a verificare le sue relazioni d'affari. Essa ha constatato che il cliente al momento della decisione di non luogo a procedere, intervenuta poco dopo e dovuta alla circostanza che nessuno era disposto ad anticipare le spese, possedeva risparmi superiori a un milione di franchi svizzeri. Non potendo escludere che il cliente avesse nascosto tali beni patrimoniali per recare danno ai suoi creditori, la banca ha inviato una comunicazione di sospetto a MROS.

Gli accertamenti presso l'ufficio dei fallimenti competente hanno permesso di stabilire che il titolare del conto aveva causato personalmente il fallimento depositando una dichiarazione di insolvenza. In effetti, aveva dichiarato all'ufficio dei fallimenti di possedere soltanto poche migliaia di franchi su un conto di una banca terza. A conferma della sua affermazione aveva presentato documenti bancari e la sua dichiarazione d'imposta in cui figurava soltanto il conto presso la banca terza. L'ufficio dei fallimenti era stato tenuto all'oscuro della relazione d'affari con la banca autrice della comunicazione.

Quest'informazione lasciava supporre che il titolare del conto, avendo occultato beni patrimoniali, si fosse reso colpevole di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'articolo 163 capoverso 1 CP. L'Ufficio di comunicazione ha trasmesso la segnalazione all'autorità di perseguimento penale competente che ha avviato un'inchiesta preliminare tuttora in corso.

3.7. Traffico sistematico di articoli di marca contraffatti

I frequenti bonifici verso un Paese asiatico hanno attirato l'attenzione di un intermediario finanziario su una determinata relazione d'affari. Il successivo esame delle transazioni effettuate dal conto ha rivelato che oltre ai bonifici versati a diverse aziende del Paese asiatico, risultavano anche piccoli accrediti frequenti da parte di privati che nelle osservazioni indicavano il nome del prodotto acquistato. Da ulteriori verifiche è emerso che il cliente dell'intermediario finanziario commerciava prevalentemente decoder satellitari su siti di aste on line. In seguito al blocco dei suoi *account* da parte dei gestori di tali siti, il cliente ha allestito un proprio sito web continuando così a vendere i suoi prodotti. Presto è stato appurato che egli acquistava i suoi prodotti da alcune aziende nel Paese asiatico. Da un'altra ricerca in Internet è risultato che la merce venduta era, in effetti, un prodotto di marca prediletto dai contraffattori. La ditta ufficiale che produce il prodotto originale mette in guardia da queste contraffazioni e offre una ricompensa di 10 000 euro per la cattura e la condanna di coloro che commercializzano i prodotti contraffatti. Il cliente dell'intermediario finanziario offriva questa merce a prezzi nettamente inferiori rispetto agli altri rivenditori e metteva in vendita altri prodotti prevalentemente elettronici a prezzi molto ribassati. Pertanto sussisteva il dubbio che il cliente vendesse per mestiere prodotti di marca contraffatti, violando eventualmente l'articolo 62 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza⁷ (cfr. rapporto d'attività 2007, punto 5.7). Queste attività non danneggiano soltanto i venditori ufficiali dei prodotti che a causa della pirateria di prodotti originali subiscono perdite, ma anche gli acquirenti di tale merce. A prima vista l'acquisto del prodotto può sembrare un ottimo affare ma con l'affiorare dei primi problemi tecnici finisce col rivelarsi un oggetto privo di valore.

⁷ Legge sulla protezione dei marchi, LPM; RS 232.11

MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale competenti.

3.8. *Boiler Room Fraud (truffa con azioni)*

Un fiduciario è stato informato da una banca svizzera che i due azionisti di una società svizzera da lui amministrata, la quale secondo la loro decisione era già in fase di scioglimento, nel Nord America erano oggetto di indagini dell'autorità locale preposta alla vigilanza sulle borse. Secondo gli accertamenti eseguiti sul sito Internet di tale autorità, diverse persone sono accusate di manipolazione dei corsi. Pare che i presunti truffatori abbiano divulgato informazioni errate per gonfiare i corsi di cosiddette società a micro capitalizzazione, così da vendere a prezzi molto più elevati le azioni in precedenza acquistate sottobanco tramite mediatori. A questo scopo i truffatori hanno agito in modo assai raffinato, creando addirittura siti Internet dai contenuti intenzionalmente falsi sul buon andamento degli affari delle aziende coinvolte, con lo scopo di trarre in inganno gli investitori. Nel linguaggio specialistico questo tipo di truffa è denominato «Boiler Room Fraud» perché gli operatori di borsa spesso lavorano in uffici stretti, circondati da numerosi telefoni e computer ed effettuano ogni giorno centinaia di chiamate a potenziali investitori o vittime. Nella fattispecie le attività fraudolente hanno fruttato diversi milioni di dollari statunitensi, di cui almeno una parte è probabilmente stata utilizzata per fondare una nuova società anonima svizzera. Per quanto concerne la cronologia degli eventi, la nuova società anonima è stata fondata in Svizzera proprio nel periodo degli avvenimenti succitati. Per questo motivo non si è potuto escludere che il denaro trasferito all'epoca dal Nord America fosse d'origine criminale. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente che ha avviato un procedimento penale per riciclaggio di denaro.

3.9. *Acquisto di una casa a rate*

La consulente di una banca si è informata via Internet sul modello di transazioni della sua cliente, una ditta svizzera del settore immobiliare fondata pochi anni prima.

Sul suo sito la ditta promuove un sistema singolare che dovrebbe permettere quasi a tutti di realizzare il desiderio di acquistare un'immobile. Il sistema di affitto/acquisto a condizioni eccezionalmente vantaggiose, offre quindi la possibilità di possedere una casa soprattutto a coloro che di norma non ottengono crediti dalle banche, che non dispongono di sufficienti fondi propri o la cui solvibilità è comunque bassa.

Le vendite immobiliari si svolgono come segue: il cliente progetta una casa insieme al suo architetto e valuta i costi complessivi per la costruzione dell'immobile. Pagando immediatamente il 10 per cento, il cliente acquista un diritto sulla casa di cui tuttavia diverrà proprietario soltanto dopo aver pagato 298 rate mensili, ciascuna pari

allo 0,3525 per cento del prezzo complessivo. Fino al versamento dell'ultima rata il bene immobile appartiene alla ditta che è indicata come proprietaria anche nel registro fondiario. Il cliente riceve un diritto di prelazione sull'immobile. Non deve pertanto indebitarsi e paga mensilmente lo stesso importo. Dopo 25 anni diventa proprietario del suo bene immobile.

In Germania questo modello di affari sembra usuale ed è molto diffuso. La ditta svizzera ha fiutato l'occasione e ha colto la palla al balzo. In effetti, molte persone hanno versato degli acconti, ma questo denaro non è stato utilizzato per coprire le spese di costruzione dei nuovi immobili. Una parte consistente è invece servita a pagare le spese personali del titolare della ditta. Gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio di comunicazione nei Paesi limitrofi hanno rivelato che la persona responsabile era già nota alle autorità e oggetto di un procedimento penale per truffa su investimenti, attività preparatorie al riciclaggio di denaro e altri reati. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente che sta verificando se il procedimento penale svizzero può essere ceduto all'estero.

3.10. *Un'esecutrice testamentaria sulla cattiva strada*

Da tempo su un conto di risparmio presso una banca svizzera non era più stata effettuata nessuna transazione. Durante l'anno scorso si è improvvisamente presentata la delegata del conto, una signora di età avanzata, e ha chiesto di estinguere il conto di risparmio e di trasferire tutti i beni patrimoniali sul suo conto. Il conto di risparmio era stato aperto diversi anni prima e nel frattempo il saldo ammontava ad alcune centinaia di migliaia di franchi. Secondo gli accertamenti della banca, il titolare del conto era morto già alcuni anni prima ma, con grande sorpresa degli impiegati bancari, nessun erede aveva mai preso contatto con la banca. Nel suo testamento il titolare del conto aveva indicato con precisione le persone che dopo il suo decesso avrebbero avuto diritto all'eredità. Il Compliance Center della banca ha effettuato ulteriori verifiche da cui risulta che la signora presentatasi in banca era stata designata d'ufficio come esecutrice testamentaria. Era suo compito allestire in seguito l'inventario dell'eredità e sottoporlo ai coeredi e alle autorità. Il conto in questione tuttavia non figurava nell'inventario e poiché esistevano comunque diversi altri beni patrimoniali, nessuno sembrava essersene accorto.

L'esecutrice testamentaria però sapeva sicuramente dell'esistenza del conto dal momento che era l'unica persona a cui il titolare aveva delegato l'autorizzazione di eseguire transazioni. Tre anni dopo il decesso del titolare del conto, la delegata ha infine osato rivolgersi alla banca per far trasferire il denaro sul proprio conto, supponendo probabilmente che fosse trascorso abbastanza tempo per far dimenticare la faccenda. L'Ufficio di comunicazione condivide l'opinione del responsabile della banca e presume che la persona segnalata abbia tentato di ingannare intenzionalmente i coeredi e le autorità (art. 138 cpv. 2 CP / Appropriazione indebita) o, in altri termini, di ingannare con astuzia (art. 146 cpv. CP / Truffa) i coeredi con false informazioni

(falso inventario dell'eredità) per procurarsi un indebito profitto. Le autorità di perseguimento penale hanno immediatamente avviato un procedimento penale.

3.11. *Un impiegato bancario perspicace*

Il cliente svizzero di una banca ha incontrato persone terze straniere nella sala ricevimenti della banca con cui ha stipulato una relazione d'affari. Durante questo incontro è stato contato un numero considerevole di banconote che in seguito sono state depositate in una cassaforte e ritirate qualche giorno dopo. L'impiegato della banca che aveva osservato una parte di queste operazioni, ha sospettato che i beni potessero provenire da un'attività illegale o essere utilizzati per prepararne una. Il comportamento particolare del cliente ha indotto la banca a inviare all'Ufficio di comunicazione una segnalazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Gli accertamenti eseguiti sul cliente hanno permesso di scoprire che in passato aveva avuto a che fare con la giustizia e che era stato condannato diverse volte per reati economici. Sulla base di questi elementi la comunicazione di sospetto è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale.

3.12. *Documenti d'identità falsi utilizzati per diverse relazioni d'affari*

Un'agenzia di trasferimento di fondi è stata avvisata da un'autorità di perseguimento penale di controllare i documenti d'identità di una relazione d'affari oggetto di un procedimento penale. L'autorità aveva raccolto presso un'autorità amministrativa estera competente per il rilascio di documenti d'identità, le prove della falsificazione di un documento di quel tipo.

Temendo che i documenti falsi potessero essere utilizzati ripetutamente, l'intermediario finanziario ha controllato tutte le relazioni dei clienti domiciliati nella grande metropoli europea da cui provenivano i documenti contraffatti.

Queste verifiche di ampia portata hanno permesso d'identificare diverse relazioni d'affari aperte sotto identità differenti con documenti falsi. La comunicazione di sospetto che l'agenzia di trasferimento di fondi ha inviato a MROS ha permesso di scoprire un'organizzazione utilizzata per aprire relazioni bancarie con lo scopo di riciclare denaro.

Questo caso è stato trasmesso alle autorità di perseguimento penale ed è attualmente oggetto di un'inchiesta.

3.13. *Truffa su investimenti*

Un intermediario finanziario ha effettuato un monitoraggio sistematico dei bonifici sui conti dei suoi clienti, prestando particolare attenzione alle indicazioni fornite dall'ordinante. Lo scopo di questo controllo era di individuare le transazioni provenienti da investitori. Durante la verifica del risultato di queste operazioni, l'attenzione dell'intermediario finanziario è stata attirata da numerosi bonifici provenienti dall'estero recanti indicazioni come «investimento, prestito, acquisto di valori». Esaminando i movimenti del conto su cui erano stati accreditati i bonifici, l'intermediario finanziario ha trovato una sola transazione simile a un investimento. Tutte le altre (addebiti) erano versamenti effettuati dal cliente utilizzando il proprio conto: affitto, diversi acquisti, automobili ecc.

Gli accertamenti sul cliente, domiciliato all'estero, hanno permesso di individuare un sito Internet dove egli promette agli investitori dei profitti del 10 per cento al mese, il che spiega il numero elevato di bonifici.

L'intermediario finanziario ha bloccato una somma di circa mezzo milione di franchi e ha inviato una segnalazione all'Ufficio di comunicazione. Questo caso si trova ora nelle mani delle autorità di perseguimento penale che indagano per truffa su investimenti.

Nel 2008 questa fattispecie è stata constatata ripetutamente dagli intermediari finanziari e dall'Ufficio di comunicazione. L'attrattiva della piazza finanziaria svizzera è probabilmente all'origine del successo degli autori di questi reati a danno di investitori troppo ingenui.

4. Decisioni giudiziarie

4.1. **Eventuale provenienza dei beni patrimoniali da un reato preliminare (art. 305 bis CP)**

Un'azienda di affinazione di metalli preziosi ha inviato all'Ufficio di comunicazione una segnalazione relativa a dei conti metallo per una somma di diverse centinaia di migliaia di dollari, che l'azienda gestiva per conto di clienti. Le società titolari sono proprietarie di miniere d'oro in un Paese dell'America Latina e forniscono regolarmente del minerale alla società di affinazione svizzera. Nell'ambito della sorveglianza dei rischi, la società di affinazione ha appreso dalla stampa informazioni negative sui clienti in questione, cui viene contestato in particolare di riciclare, attraverso le forniture di minerali, ingenti somme provenienti dal traffico di stupefacenti. Le ispezioni effettuate sul posto dalla società di affinazione non avevano invece dato alcun esito negativo.

L'istruzione del procedimento da parte delle autorità svizzere di perseguimento penale ha tuttavia permesso di confermare l'esistenza di procedure penali per traffico di stupefacenti nei Paesi d'origine dei proprietari delle miniere, clienti dell'intermediario finanziario. La questione principale che si poneva in relazione all'applicazione dell'articolo 305^{bis} CP, era di definire l'eventuale provenienza dei beni sequestrati in Svizzera dal reato preliminare commesso all'estero. In questo caso, secondo la dottrina, la nozione di «provenienza» dei beni patrimoniali si riferisce sia ai proventi diretti del reato (in questo caso i proventi della vendita di stupefacenti) sia ai proventi indiretti o sostitutivi (il minerale o le attrezzature per miniere). Per contro, il valore di rimpiazzo di grado superiore (p. es. la produzione dell'oro o i benefici tratti da tale attività) non presenta un legame abbastanza diretto con il reato preliminare per essere considerato come provento di un atto illecito⁸.

In conclusione, il procedimento in Svizzera è stato sospeso poiché si è ritenuto che i beni patrimoniali detenuti dai clienti presso la società di affinazione in Svizzera rappresentavano un rimpiazzo di secondo o terzo grado del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti, che il legame con il presunto reato non sussisteva ai sensi della legge e che quindi l'articolo 305^{bis} CP non era applicabile.

⁸ Bernard Corboz, *Les infractions en droit suisse*, volume II, Staempfli Editions SA Berna 2002, n. 15 pag. 530 ; Ursula Cassani, *Commentaires du droit pénal suisse*, volume IX, Staempfli Editions SA Berna 1996, n. 22-25 pagg. 68-70 ; Christoph K. Graber, *Geldwäscherei*, tesi di dottorato, Berna 1990, pagg. 118-120 ; cfr. anche il messaggio relativo all'articolo 305 bis CP nel FF 1989 II 982 segg.

5. La prassi di MROS

5.1. *Revisione della legge sul riciclaggio di denaro*

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo al disegno di legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) e successivamente lo ha sottoposto al Parlamento. Il disegno include tra l'altro la revisione della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD). Il disegno è passato al vaglio del Parlamento, più precisamente della Camera prioritaria (Consiglio degli Stati) nella sessione primaverile del 2008 e della seconda Camera (Consiglio nazionale) nella sessione estiva del 2008, per proseguire il proprio iter nella sessione autunnale 2008, nel quadro dell'appianamento delle divergenze, fino all'approvazione nella votazione finale del 3 ottobre 2008. Il 22 gennaio 2009 è scaduto inutilizzato il termine di referendum contro la legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), ragion per cui il 1° febbraio 2009 sono entrati in vigore il disegno di legge e quindi anche la revisione della legge sul riciclaggio di denaro.

Di seguito sono illustrati alcuni aspetti della revisione della legge sul riciclaggio di denaro visti dalla prospettiva dell'Ufficio di comunicazione e riguardanti l'obbligo di comunicazione. Si è deciso di rinunciare in questa sede a un elenco esaustivo dei punti della revisione, visto che sono già stati descritti nel relativo messaggio⁹.

5.1.1 **Menzione esplicita del finanziamento del terrorismo (art. 3, 6, 8, 9, 21, 23, 27 e 32 LRD)**

Sulla scia dei fatti dell'11 settembre 2001, il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ha emanato sinora nove Raccomandazioni speciali per combattere l'abuso del sistema finanziario finalizzato al trasferimento di denaro per scopi terroristici. Affinché il finanziamento del terrorismo possa essere individuato e contrastato, si è proceduto gradualmente a rafforzare gli obblighi di diligenza e di comunicazione in seno alle basi legali svizzere in vigore. In effetti, da allora sono state adeguate diverse ordinanze. Ora, grazie alla revisione, anche la prassi sancita dalla legge sul riciclaggio di denaro è stata estesa al finanziamento del terrorismo. Ne consegue che l'obbligo di comunicazione in caso di sospetto finanziamento del terrorismo, peraltro già in vigore, non si basa più esclusivamente sull'interpretazione dell'articolo 9 secondo cui i beni patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono soggetti all'obbligo di comunicazione, ma viene esplicitamente menzionato nella legge. La lotta contro il riciclaggio di denaro e quella contro il finanziamento del terrorismo perseguono infatti due obiettivi distinti. Per tale ragione la lotta contro il fi-

⁹ <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00570/01140/index.html?lang=it>

nanziamento del terrorismo non rientra nella definizione della lotta contro il riciclaggio di denaro ma figura separatamente sia nel titolo della legge sia in un articolo specifico.

5.1.2 Obbligo di comunicazione in caso di tentato riciclaggio di denaro (art. 9 cpv. 1 lett. b LRD)

Finora l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD era subordinato, fra l'altro, all'esistenza di una relazione d'affari. Nel nuovo testo tale obbligo degli intermediari finanziari viene esteso anche a tutte le situazioni in cui le trattative per l'avvio di una relazione d'affari vengono interrotte prima dell'inizio effettivo della relazione. Tale disposizione non costituisce una novità assoluta per il settore bancario. Infatti, l'articolo 24 della vecchia ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro del 18 dicembre 2002 (ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro), in vigore dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2008, sanciva l'obbligo per le banche di trasmettere una comunicazione secondo l'articolo 9 LRD¹⁰ all'Ufficio di comunicazione, se l'intermediario finanziario interrompe le trattative per l'apertura di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro oppure di un legame con un'organizzazione terroristica o con un'organizzazione criminale di un altro tipo. Tale disposizione era stata tuttavia considerata giuridicamente problematica in quanto disciplinata soltanto a livello di ordinanza.

Con la revisione della legge sul riciclaggio di denaro viene introdotto l'obbligo per tutti gli intermediari finanziari di segnalare ogni tentativo di riciclaggio di denaro. Ciò significa che ogni sospetto fondato, sorto durante la fase di preparazione che precede l'avvio della relazione d'affari, è soggetto all'obbligo di comunicazione. Ciò presuppone che l'intermediario finanziario, prima dell'interruzione delle trattative, debba già disporre di informazioni e dati sufficienti, soprattutto per l'identificazione dei clienti. È quindi contemplato il periodo, antecedente alla stipulazione del contratto, in cui si conducono le trattative che possono protrarsi anche per diverso tempo, mentre sono esclusi i primi incontri, durante i quali l'intermediario finanziario non è ancora giunto a conoscenza di informazioni sufficienti, sebbene abbia sempre la possibilità di trasmettere una comunicazione ai sensi del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP.

L'efficacia del nuovo obbligo di comunicazione potrà essere valutata soltanto nella prassi. Le prime indicazioni in tal senso possono essere ricavate dai dati statistici esistenti sulle comunicazioni effettuate in applicazione dell'articolo 24 ORD-CFB riportate al totale delle comunicazioni delle banche: 2,5% (2006); 3,3% (2007); 1,1% (2008, ma soltanto nel primo semestre).

¹⁰ Interpretazione della CFB: cfr. Rapporto della Commissione federale delle banche sul riciclaggio di denaro del marzo 2003, osservazioni in merito all'ordinanza, art. 24, pag. 44 (il rapporto esiste unicamente in tedesco, francese e inglese).

5.1.3 Le comunicazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP vanno indirizzate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione

Secondo il diritto in vigore nell'anno in esame, l'intermediario finanziario aveva la possibilità di trasmettere le comunicazioni in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP direttamente all'Ufficio di comunicazione o a un'autorità di perseguimento penale. Con le nuove modifiche tali comunicazioni potranno essere inoltrate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione. Questa circostanza non influisce tuttavia sulla sostanza delle norme secondo cui l'intermediario finanziario decide se effettuare una comunicazione di sospetto in virtù dell'obbligo di comunicazione o del diritto di comunicazione e quindi la legge continua a contemplare entrambe le possibilità. Nell'introduzione al rapporto annuale 2007 ci si era già soffermati sulle difficoltà che gli intermediari finanziari spesso incontrano nell'interpretare le nozioni giuridiche generiche di «conoscenza» e «sospetto fondato», determinanti per stabilire se applicare l'obbligo di comunicazione o il diritto di comunicazione. Il fatto che la comunicazione in virtù dell'obbligo di comunicazione non dipenda più, in seguito alla revisione legislativa, dal concetto di «diligenza richiesta dalle circostanze», causerà presumibilmente un incremento delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 LRD rispetto a quelle contemplate dall'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. In questo modo si riduce infatti la soglia dell'esclusione della responsabilità penale e civile, garantendo così maggiore protezione all'intermediario finanziario (a tale proposito cfr. il punto 5.1.5).

5.1.4 Allentamento del divieto d'informazione (art. 10a LRD)

Con la nuova legge il blocco dei beni (art. 10 LRD) e il divieto d'informazione (art. 10a LRD) sono disciplinati in due articoli separati, a vantaggio di una maggiore chiarezza formale. Il nuovo articolo relativo al divieto d'informazione include la prassi finora in vigore dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro¹¹ secondo cui l'intermediario finanziario che non è in grado di bloccare i beni patrimoniali coinvolti deve informare l'intermediario finanziario in grado di procedervi (art. 10a cpv. 2 LRD). Questo diritto d'informazione non obbliga tuttavia gli intermediari in grado di procedere al blocco dei beni patrimoniali a trasmettere una comunicazione di sospetto. L'informazione costituisce per essi piuttosto un'occasione per sottoporre a un esame approfondito i rapporti con la clientela ed eventualmente inviare, qualora nel corso di quest'ultimo dovesse emergere un sospetto fondato, una propria comunicazione di sospetto a MROS. In questi casi è pertanto possibile che all'Ufficio di comunicazione pervengano contemporaneamente due comunicazioni relative allo stesso caso e alla stessa clientela, trasmesse rispettivamente da un intermediario fi-

¹¹ Art. 46 dell'ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 10 ottobre 2003 relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC); l'ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro non è più in vigore dal 1° luglio 2008.

nanziario non in grado di bloccare i beni e da uno in grado di farlo. È fondamentale comunque che quest'ultimo indichi in modo esplicito nella propria comunicazione di essere stato informato in virtù dell'articolo 10a capoverso 2 LRD dall'intermediario finanziario non in grado di procedere al blocco dei beni. Soltanto così l'Ufficio di comunicazione è in grado di individuare rapidamente il nesso tra le due comunicazioni trasmesse.

Un altro allentamento del divieto d'informazione è disciplinato dal capoverso 3 dell'articolo 10a. Esso riguarda i casi in cui entrambi gli intermediari finanziari forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto oppure i casi in cui essi appartengono al medesimo gruppo di società. Il primo caso riguarda ad esempio una situazione, inversa a quella descritta al capoverso 2, in cui la banca deve bloccare un conto di un cliente amministrato da un gestore patrimoniale esterno. Si consideri anche il caso in cui una banca, in base a una comunicazione di sospetto, deve bloccare il conto legato a una carta di credito emessa da una società di carte di credito. Dato che il blocco della carta di credito è di competenza esclusiva di queste società e che quindi il cliente potrebbe continuare a utilizzare la carta fino al limite di credito, in questi casi è necessario che la banca abbia la possibilità di informare la società di emissione. In relazione all'allentamento del divieto d'informazione ai sensi del capoverso 3 (lett. a «collaborazione convenuta per contratto» e lett. b «medesimo gruppo di società»), non bisogna dimenticare che la normativa per la trasmissione delle informazioni si applica esclusivamente alla Svizzera. L'informazione pertanto potrà essere soltanto trasmessa a intermediari finanziari di un medesimo gruppo di società che siano residenti in Svizzera e pertanto assoggettati al diritto svizzero, così come stabilito dal capoverso 3, secondo cui un intermediario finanziario «può informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge».

5.1.5 Buona fede come esclusione della responsabilità penale e civile dell'intermediario finanziario (art. 11 LRD)

Un'ulteriore modifica riguarda l'articolo 11 capoverso 1 LRD, in particolare la condizione che permette di escludere la responsabilità penale e civile dell'intermediario finanziario che trasmette una comunicazione. Esso deve agire semplicemente «in buona fede» e quindi non più «con la diligenza richiesta dalle circostanze». Le condizioni per l'esclusione della responsabilità penale e civile diventano pertanto meno restrittive, garantendo così una maggiore protezione agli intermediari finanziari. Ciò dovrebbe comportare un incremento complessivo del numero di comunicazioni e una maggiore efficacia del sistema di comunicazione. Questa modifica si è resa necessaria in seguito alle conclusioni del rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI, che avevano evidenziato la presenza, nel sistema svizzero di comunicazione, di fattori dissuasivi che ne ostacolavano l'efficacia.

5.1.6 Nuova clausola di anonimizzazione del nome dell'intermediario autore della comunicazione (art. 9 cpv. 1bis LRD)

Nel quadro del dibattito parlamentare relativo all'appianamento delle divergenze, è stato chiesto di tutelare l'intermediario finanziario che trasmette la comunicazione a MROS, introducendo la possibilità di non menzionare il suo nome sulla comunicazione per scongiurare eventuali minacce da parte dei clienti coinvolti. Nell'articolo 9 è stato aggiunto il nuovo capoverso 1^{bis} che stabilisce che nelle comunicazioni deve figurare il nome dell'intermediario finanziario ma che il nome degli impiegati incaricati del caso può, invece, non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano comunque prendere senza indugio contatto con loro. Tale contatto è indispensabile per accelerare le attività di analisi considerato il periodo breve a disposizione in questi casi per il blocco dei beni.

5.1.7 Clausola dell'assistenza amministrativa per l'Ufficio di comunicazione (art. 32 cpv. 3 LRD)

Sempre nel quadro del dibattito parlamentare relativo all'appianamento delle divergenze, è stata accolta la richiesta di definire espressamente le informazioni che l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro può trasmettere agli uffici di comunicazione esteri nel quadro dell'assistenza amministrativa. I parlamentari volevano scongiurare la possibilità che venissero trasmessi illecitamente all'estero dati sensibili sugli intermediari finanziari autori delle comunicazioni o informazioni finanziarie. L'attuale articolo 32 della legge sul riciclaggio di denaro disciplina lo scambio d'informazioni tra MROS e gli uffici omologhi esteri. Il capoverso 1 regola in particolare lo scambio con gli uffici di comunicazione esteri che hanno funzione di polizia o di ministero pubblico mentre il capoverso 2 regola lo scambio con gli uffici di comunicazione esteri con funzione amministrativa. Si tratta quindi di assistenza amministrativa reciproca fra uffici di comunicazioni, la quale consente di trasmettere i dati personali soltanto della persona oggetto della comunicazione e non quelli dell'intermediario finanziario o del personale che ha effettuato la comunicazione. Le informazioni sull'intermediario finanziario e altre informazioni finanziarie, ad esempio in merito ai numeri dei conti bancari, alle transazioni in denaro e al saldo del conto, sottostanno al segreto bancario e possono essere trasmesse dall'Ufficio di comunicazione soltanto tramite assistenza giudiziaria e non, come già spiegato, nell'ambito dell'assistenza amministrativa. Questo principio risulta anche dalle altre leggi speciali svizzere in merito e pertanto non sarebbe stato necessario disciplinarlo espressamente. Ciononostante il Parlamento ha deciso di ribadire la prassi e la norma vigenti inserendo nel capoverso 3 una nuova disposizione speciale.

Nonostante si tratti di norme già contemplate dal diritto vigente che, secondo il parere dell'Ufficio di comunicazione, non necessitavano quindi di una menzione esplicita come invece proposto in sede parlamentare, si è deciso comunque di disciplinare tale prassi e introdurre le relative norme nel capoverso 3 dell'articolo 32 LRD.

5.1.8 Controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante

La raccomandazione speciale IX del GAFI disciplina i movimenti transfrontalieri di denaro contante (*cash couriers*). L'obiettivo di tale raccomandazione è la lotta contro il flusso transfrontaliero dei contanti, della valuta estera e degli altri mezzi di pagamento destinati al riciclaggio di fondi illeciti o al finanziamento di attività terroristiche. Tra i due sistemi previsti dal GAFI, la Svizzera ha optato per il cosiddetto sistema d'informazione¹². Secondo questo sistema, una persona è tenuta a fornire informazioni sulle somme trasportate soltanto su richiesta. Nell'ambito dei controlli delle merci e in caso di sospetto riciclaggio di denaro, le autorità doganali segnalano già attualmente alle autorità di perseguimento penale le persone che trasportano grosse quantità di denaro contante. Con la creazione del sistema d'informazione per i movimenti transfrontalieri di denaro contante, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) assumerà un nuovo compito nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente al nuovo capoverso 1^{bis} dell'articolo 95 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005¹³. La relativa ordinanza¹⁴ definisce in dettaglio il futuro sistema d'informazione. Il sistema non riguarda soltanto la circolazione delle persone ma si applica anche agli scambi commerciali. Nel trasporto transfrontaliero, su richiesta esplicita degli uffici doganali, la persona in questione dovrà fornire informazioni sull'importazione, l'esportazione e il transito di contanti in quantità superiori ai 10 000 franchi, sulla loro origine e il loro impiego nonché sull'avente diritto economico. In caso di sospetto riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'ufficio doganale può esigere informazioni anche qualora la somma non superi il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore e può eventualmente procedere al sequestro provvisorio del denaro contante. Il rifiuto di fornire informazioni e il rilascio di informazioni false sono sanzionati. In caso di sospetto riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'ufficio doganale si rivolge ai servizi di polizia competenti. Gli uffici doganali non sottostanno pertanto all'obbligo di comunicazione ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, in quanto essi sporgono denuncia direttamente a un servizio di polizia e non all'Ufficio di comunicazione.

5.2. *Introduzione della validità illimitata per l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD¹⁵) (art. 20 LSIP, allegato 1, numero 9 in combinato disposto con l'art. 35a LRD)*

La validità dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro era stata limitata sin dall'inizio a un periodo di due anni, perché la base legale

¹² Il GAFI utilizza il termine «sistema di notifica».

¹³ LD; RS 631.0; Modifica del 3.10.2008 in vigore dal 1.2.2009, RU 2009 367

¹⁴ Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità; in vigore dal 1.3.2009, RU 2009 709.

¹⁵ RS 955.23

sugli accessi alle banche dati da parte dell'Ufficio di comunicazione non era contenuta in una legge federale ma soltanto nella suddetta ordinanza¹⁶. Con l'entrata in vigore della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione¹⁷, nel quadro della modifica del diritto vigente, è stato quindi introdotto nella legge sul riciclaggio di denaro l'articolo 35a contenente la relativa base legale¹⁸. Con il punto 20 della relativa ordinanza¹⁹ è stata pertanto abrogata la limitazione di cui all'articolo 31 OURD.

5.3. Modifiche all'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro

Come già ricordato in precedenza, la Commissione federale delle banche ha modificato la propria ordinanza²⁰. La modifica è entrata in vigore il 1° luglio 2008. Il 1° gennaio 2009 la Commissione federale delle banche (CFB) è stata integrata nella FINMA²¹, la nuova autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 20 novembre 2008, la vecchia ordinanza CFB ha preso il nome di ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro²². Riguardo alla modifica dell'ordinanza, l'Ufficio di comunicazione ritiene che sia necessario soffermarsi sugli articoli 24 e 27. Per l'abrogazione dell'articolo 24, si rinvia a quanto già esposto al punto 5.1.2. L'articolo 27 riguarda invece le relazioni d'affari sospette e il diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Il capoverso 1 dell'articolo 27 sancisce che se l'intermediario finanziario non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati beni patrimoniali provengono da un crimine o che capitali legali vengono destinati a un fine criminale, esso può fare uso del diritto di comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale e comunicare le sue osservazioni all'autorità di perseguimento penale e all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. A parere dell'Ufficio di comunicazione, la pertinente disposizione contenuta nell'ordinanza inerente al diritto di comunicazione per capitali legali destinati a un fine criminale sarebbe in contraddizione con il Codice penale. Infatti, il diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP concerne unicamente gli indizi che permettono di sospettare la provenienza delittuo-

¹⁶ Art. 5 OURD del 25 agosto 2004

¹⁷ LSIP; RS 361.0

¹⁸ Art. 20 LSIP in combinato disposto con l'allegato 1, numero 9

¹⁹ Ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; RU 2008 4943

²⁰ RU 2008 2017

²¹ www.finma.ch

²² RU 2008 5613; ORD-FINMA 1; RS 955.022

sa dei beni patrimoniali. I capitali legali destinati a un fine criminale non sono contemplati dall'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, neanche quando servono al finanziamento del terrorismo²³. Se il legislatore avesse voluto assoggettare al diritto di comunicazione anche la destinazione dei capitali e non soltanto la loro provenienza, avrebbe dovuto sancire tale principio in modo esplicito. Il fatto che l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP non sia stato modificato nel disegno di legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) conferma quanto detto, rafforzando la tesi dell'Ufficio di comunicazione secondo cui tale punto contenuto nell'ORD-FINMA 1 non sarebbe conforme al diritto federale.

Un problema simile è illustrato qui di seguito al punto 5.4.

5.4. «Fondi neri» e obbligo di comunicazione

Il termine «fondi neri» ricorre spesso quando si parla di fattispecie penali connesse alla corruzione. I fondi neri sono conti in cui sono solitamente depositate somme di denaro acquisite legalmente che non vengono però contabilizzate in bilancio per essere utilizzate a fini di corruzione. Nell'affrontare questo fenomeno ci si pone la domanda se questo denaro «pulito», custodito nei fondi neri e gestito da un intermediario finanziario per conto della propria clientela, sia soggetto all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD anche prima di esser stato utilizzato a fini di corruzione. Anche se le fattispecie penali connesse alla corruzione sono ormai considerate dei crimini ai sensi del Codice penale svizzero²⁴, ciò non implica automaticamente l'obbligo di segnalare sempre i beni patrimoniali coinvolti. L'obbligo di comunicazione presuppone infatti che i beni patrimoniali provengano da un crimine e quindi quelli provenienti da attività lecite non possono essere soggetti a tale obbligo semplicemente perché destinati a essere utilizzati come tangenti. Se l'intermediario finanziario è in grado di accertare che il denaro depositato nei «fondi neri» proviene da un crimine, la somma sarà soggetta all'obbligo di comunicazione, a prescindere dalla sua destinazione. Se, invece, il denaro proviene da fonti lecite, per l'intermediario finanziario non si applicherà né l'obbligo di comunicazione né il diritto di comunicazione. Non appena però i beni patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre della persona corrotta, ovvero nel momento in cui il denaro pulito viene trasferito alla persona corrotta, l'intermediario finanziario che lo gestisce è obbligato a effettuare una comunicazione.

Non va trascurata, inoltre, la situazione complessa in cui viene a trovarsi l'intermediario finanziario che gestisce fondi neri per conto di un cliente, nel momen-

²³ L'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD obbliga invece a comunicare anche i capitali legali che servono al finanziamento del terrorismo.

²⁴ Art. 322^{ter} CP Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri; art. 322^{quater} CP Corruzione passiva; art. 322^{septies} CP Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

to in cui viene a conoscenza del tentativo di corruzione. In tal caso egli non può infatti permettere il trasferimento del denaro, in quanto parteciperebbe al reato preliminare e sarebbe pertanto perseguibile per concorso in corruzione. È tuttavia opportuno chiedersi se tale questione non sia troppo astratta, poiché non è possibile stabilire se l'intermediario finanziario sia al corrente o meno dell'esistenza dei fondi neri. Nel caso si verifichi questa situazione, Christiane Lentjes Meili²⁵ propone che l'intermediario finanziario indirizzi la comunicazione all'autorità di perseguimento penale in forma anonima, lasciando a quest'ultima il compito di adottare i provvedimenti necessari.

La situazione è invece diversa per i beni patrimoniali implicati in un caso di corruzione privata²⁶. Infatti, poiché la corruzione privata è un delitto²⁷, non si tratta di un reato preliminare del riciclaggio di denaro. Pertanto i beni patrimoniali coinvolti non sono soggetti all'obbligo di comunicazione sancito dalla legge sul riciclaggio di denaro.

5.5. *Contenuto di una comunicazione di sospetto, impiego del modulo e invio successivo della documentazione (art. 3 OURD)*

Anche dopo oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro, l'Ufficio di comunicazione continua a ricevere una certa quantità di comunicazioni di sospetto formulate in modo impreciso. A MROS preme pertanto ribadire che l'articolo 3 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro²⁸ definisce in modo chiaro quale debba essere il contenuto di una comunicazione e, soprattutto, che il capoverso 2 statuisce che l'intermediario finanziario deve utilizzare l'apposito modulo allestito dall'Ufficio di comunicazione²⁹. L'elenco degli allegati indicati sul modulo non ha la pretesa di essere esaustivo e i documenti sono riportati più che altro a titolo di esempio. L'intermediario finanziario deve allegare alla comunicazione di sospetto tutti i documenti giustificativi necessari. Occorre inoltre soddisfare l'eventuale richiesta dell'Ufficio di comunicazione di trasmettere la documentazione mancante. Purtroppo, spesso gli intermediari finanziari credono erroneamente che la trasmissione successiva di documentazione mancante (p. es. estratti conto mancanti relativi a transazioni sospette) possa avvenire esclusivamente in virtù di una decisione giudiziaria di un'autorità di perseguimento penale. Invece, una tale decisione è necessaria soltanto nei casi in cui viene richiesta la documentazione relativa a sog-

²⁵ Christiane Lentjes Meili, Zur Stellung der Bank in der Züricher Strafuntersuchung, in: Zobl Dieter et al. (ed.), Schweizer Schriften zum Bankrecht, volume 41, Zurigo 1996 = tesi di dottorato, Zurigo 1996

²⁶ Art. 4a della legge federale contro la concorrenza sleale; LCSi; RS 241.0

²⁷ Art. 23 cpv.1 LCSi

²⁸ RS 955.23

²⁹ Il modulo può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet:

<http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html>

getti diversi da quelli coinvolti nella relazione d'affari oggetto della segnalazione. Inoltre, i documenti che vengono richiesti in un secondo momento dall'Ufficio di comunicazione sono sempre legati a una comunicazione di sospetto e l'intermediario finanziario, adempiendo a tali richieste, non viola né il segreto bancario né il segreto commerciale, dato che la trasmissione della comunicazione di sospetto e di tutti i relativi documenti si basa sul diritto federale (la legge sul riciclaggio di denaro e il Codice penale per i casi rispettivamente collegati all'obbligo di comunicazione e al diritto di comunicazione) ed è quindi retta da leggi formali. L'articolo 3 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione impone infine all'intermediario finanziario di effettuare «una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari» mentre il capoverso 3 del medesimo articolo statuisce che i documenti relativi alle transazioni finanziarie vanno allegati alla comunicazione di sospetto.

6. Internazionale

6.1. Gruppo Egmont

Nel 2008 i gruppi di lavoro del Gruppo Egmont si sono riuniti a marzo a Santiago del Cile, a maggio a Seoul in Corea del Sud, in occasione della seduta plenaria del Gruppo e infine a Toronto, in Canada, nel mese di ottobre. I rapporti sui singoli gruppi di lavoro e sullo sviluppo del Gruppo Egmont in generale sono disponibili sul sito www.egmontgroup.org. Qui di seguito sono riportati alcuni punti importanti relativi al 2008:

- **Nuovo presidente dell'Egmont Committee**

In occasione della seduta plenaria del Gruppo Egmont del maggio 2008, il presidente dell'Egmont Committee William. F. Baity, FinCEN USA si è dimesso, dopo essere stato per sei anni alla guida del comitato. La carica è stata assunta da Neil Jensen, ATRAC Australia.

- **Nuovi membri**

Sono stati accolti nel Gruppo Egmont gli uffici di comunicazione delle Isole Turks e Caicos e della Moldova. Il numero complessivo dei membri raggiunge così 110 uffici di comunicazione. Il gruppo decisamente più numeroso è costituito dai cosiddetti "Administrative FIUs" (69 autorità amministrative, tra cui anche MROS), seguito dalle "Law Enforcement FIUs" (29 autorità di polizia), dalle "Hybrid FIUs" (8 modelli misti) e dai "Judicial/Prosecutorial FIUs" (4 procure pubbliche). L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS ha il diritto di collaborare con le FIUs di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro struttura.

- **Requisiti per entrare a far parte del Gruppo Egmont**

Per poter essere membro del Gruppo Egmont un ufficio di comunicazione deve disporre di una base giuridica formale che indichi in modo esplicito l'ufficio di comunicazione come servizio nazionale centrale competente per la ricezione e l'analisi di comunicazioni di sospetto in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Nell'anno in esame, la Svizzera si trovava, invece, in una situazione «di fatto» giuridicamente insufficiente. L'obbligo per gli intermediari finanziari di notificare a MROS i casi di sospetto finanziamento del terrorismo scaturiva infatti esclusivamente dall'interpretazione dell'articolo 9 capoverso 1 della legge sul riciclaggio di denaro secondo cui «i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale» devono essere segnalati. Poiché, come già accennato, il Gruppo Egmont esige dagli Uffici di comunicazione che ne fanno parte una normativa esplici-

ta, la Svizzera ha dovuto adeguare la legge. Nel quadro dell'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI (cfr. il punto 5.1.1), si è tenuto conto di questo aspetto menzionando in modo esplicito, nella revisione della legge sul riciclaggio di denaro, l'obbligo di comunicazione per finanziamento del terrorismo. In questo modo è stata garantita la permanenza di MROS nel Gruppo Egmont.

6.2. GAFI/FATF

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) è un organo intergovernativo che elabora e promuove a livello internazionale strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. MROS appartiene alla delegazione svizzera in seno a tale organo.

6.2.1 Valutazioni reciproche

Il terzo ciclo di valutazione degli Stati membri del GAFI è progredito ulteriormente in modo significativo nel corso dell'ultimo anno. Entro la fine del 2008, sono stati valutati sei nuovi Stati, ovvero Singapore, Canada, Hong Kong, Russia, Giappone e Messico, che si aggiungono ai 16 Paesi esaminati nel 2007.

Contemporaneamente al proseguimento delle valutazioni, i Paesi che hanno ricevuto un giudizio di non-conformità o di conformità parziale alle disposizioni fondamentali contenute nelle raccomandazioni devono sottoporsi a un processo di follow-up. Tale procedura consiste nel presentare, a intervalli prestabiliti, le misure adottate per eliminare le lacune constatate in occasione del rapporto di valutazione.

6.2.2 Follow up della Svizzera

Nell'ottobre 2007, la Svizzera aveva presentato un primo rapporto sui progressi in risposta al rapporto di valutazione reciproca adottato nella seduta plenaria del GAFI dell'ottobre 2005. In considerazione dei tempi richiesti per l'adozione e l'attuazione degli strumenti necessari a garantire un migliore adempimento delle Raccomandazioni e delle Raccomandazioni speciali del GAFI, la riunione plenaria aveva invitato la Svizzera a riferire sui progressi nell'ottobre 2008.

In occasione della seduta di ottobre del 2008, visto che la revisione delle leggi non era stata ancora portata a termine e che il Paese era in procinto di passare da una procedura di monitoraggio ordinaria a una biennale, la Svizzera ha chiesto di rinviare al febbraio 2009 l'esame completo del proprio rapporto sui progressi.

6.2.3 Tipologie

Quest'attività annuale, che riunisce gli esperti dei Paesi membri, ha lo scopo di analizzare le tendenze registrate nei settori del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, di proporre alla seduta plenaria l'adozione di nuove norme e di pubblicare un rapporto destinato al pubblico.

Nel corso del 2008 sono stati approvati diversi rapporti, pubblicati sul sito del GAFI / FATF.

Un primo rapporto concerne il *finanziamento del terrorismo*. Esso si basa soprattutto su esempi tratti da avvenimenti concreti (in particolar modo gli attentati di Madrid e di Londra) e sull'analisi dei metodi di raccolta dei fondi.

È stato inoltre approvato un rapporto sugli *aspetti vulnerabili di Internet*. Il rapporto prende in esame un tipo di commercio elettronico classificato come il più vulnerabile al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ossia la relazione customer-to-customer. Il rapporto riferisce anche su numerose analisi di casi che illustrano abusi delle relazioni customer-to-customer finalizzati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

È stato approvato anche il rapporto sul *finanziamento della proliferazione*, che tratta sugli aspetti finanziari della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il rapporto analizza le minacce connesse alla proliferazione e i metodi utilizzati dai diversi protagonisti e propone delle soluzioni per la lotta contro tale attività.

Il GAFI ha pubblicato, infine, un rapporto sulle *strategie di valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo*, elaborato sulla base di esempi di valutazioni nazionali delle minacce. Nel rapporto sono evidenziati i fattori essenziali da prendere in considerazione, in particolare la fonte dei dati e i criteri di valutazione, ovvero i rischi e le minacce.

Nell'ottobre 2008, il GAFI ha adottato delle direttive destinate ai casinò, per combattere il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo e incentrati sull'attuazione dell'approccio incentrato sul rischio. Le direttive sanciscono una concezione uniforme delle implicazioni dell'approccio incentrato sul rischio, ne espongono i principi generali, e presentano le migliori pratiche per permettere ai governi e ai casinò di elaborare e realizzare un tale approccio in modo efficace.

Nel 2008 è stata lanciata una discussione sulle *strategie di sorveglianza*. L'iniziativa persegue l'obiettivo di riunire le informazioni statistiche sulla repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e di definire una strategia d'azione uniforme che dovrà sfociare in una valutazione globale dei rischi. È emerso soprattutto che, nonostante la crescente propensione dei criminali alla frode e alla truffa, il

riciclaggio di denaro connesso al traffico di stupefacenti rimane al primo posto come fonte dei proventi di reati. In occasione dell'ultima riunione del GAFI, le discussioni hanno riguardato il ruolo dei contanti e del ricorso a terzi nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo, come pure il riciclaggio di denaro legato all'evasione fiscale e altri reati fiscali commessi all'estero. Un primo progetto di rapporto sarà preparato nel 2009.

È stato inoltre creato un nuovo gruppo di lavoro sui *rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore della sicurezza*. Il gruppo di lavoro intende soprattutto identificare i rischi analizzando i beni patrimoniali coinvolti, i metodi di pagamento e di trasferimento di fondi, le lacune nella normativa e le relazioni con il settore bancario. Vista l'importanza di questo settore in Svizzera, MROS intende partecipare attivamente ai lavori del gruppo.

Infine, MROS partecipa a un gruppo di lavoro sul riciclaggio di denaro in seno alle società sportive, più precisamente nel settore del calcio. Il gruppo di lavoro si occupa di esaminare non solo gli investimenti diretti effettuati dalle società sportive ma anche i rischi relativi agli aspetti finanziari della compravendita di giocatori. Un rapporto sarà elaborato durante il 2009.

7. Link su Internet

7.1. Svizzera

7.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular.html	Modulo di comunicazione di MROS

7.1.2 Autorità di vigilanza

http://www.finma.ch	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
www.esbk.admin.ch	Commissione federale delle case da gioco

7.1.3 Organismi di autodisciplina

www.arif.ch	Association Romande des Intermédiaires Financières (ARIF)
www.oadfct.ch/	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
www.oarg.ch	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) e del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
www.polyreg.ch	PolyReg
www.sro-sav-snv.ch	Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (FSA/FSN)
www.leasingverband.ch	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
www.stv-usf.ch	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)
www.vsv-asg.ch/	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)
www.vqf.ch	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

7.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org	Associazione svizzera dei banchieri
www.swissprivatebankers.com	Associazione svizzera dei banchieri privati
www.svv.ch	Associazione svizzera d'Assicurazioni

7.1.5 Altri

www.ezv.admin.ch	Amministrazione federale delle dogane
www.snb.ch	Banca nazionale svizzera
www.ba.admin.ch	Ministero pubblico della Confederazione
www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it	Segreteria di Stato dell'economia SECO/ sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi
www.bstger.ch/	Tribunale penale federale

7.2. Uffici e organizzazioni internazionali

7.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

www.fincen.gov	Financial Crimes Enforcement Network / Stati Uniti
www.ncis.co.uk	National Criminal Intelligence Service / Regno Unito
www.austrac.gov.au	Australian Transaction Reports and Analysis Centre
www.ctif-cfi.be	Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgio
www.justitie.nl/mot	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Ministerie van Justitie (MOT) / Paesi Bassi
www.fintrac-canafe.gc.ca/	Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

7.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org	Financial Action Task Force on Money Laundering
www.unodc.org	United Nations Office on Drugs and Crime
www.egmontgroup.org/	Gruppo Egmont
www.cfatf.org	Caribbean Financial Action Task Force

7.3. Altri Link

http://europa.eu/	Unione europea
www.coe.int	Consiglio d'Europa
www.ecb.int	Banca centrale europea
www.worldbank.org	Banca mondiale

www.bka.de	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
www.fbi.gov	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
www.interpol.int	Interpol
www.europol.net	Europol
www.bis.org	Banca dei regolamenti internazionali
www.wolfsberg-principles.com	Gruppo Wolfsberg
www.swisspolice.ch	Sito Internet delle autorità di polizia della Svizzera

RAPPORTO 2008

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)31 323 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch

